



COMUNE CAPISTRANO
(Provincia di Vibo Valentia)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 16
del 02.08.2024 su proposta
del Responsabile Area Finanziaria-Tributi Dott. Antonio Iozzo e
dal Responsabile Area Tecnica Geom. Vito Bruno Roti

Pubblicato all'Albo Pretorio *on-line* per 15 giorni consecutivi, dal
05.08.2024 al 20.08.2024

Il Segretario Comunale
(f.to Dott. Paolo Lo Moro)

INDICE

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 - NORME GENERALI	3
ARTICOLO 2 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA E FRUIZIONE DEGLI ALTRI SEGMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	6
ARTICOLO 3 - USO E CLASSIFICAZIONE DELLE FORNITURE	6
ARTICOLO 4 - PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DELLE UTENZE	7
ARTICOLO 5 - ELEMENTI COSTITUENTI GLI IMPIANTI.....	8
ARTICOLO 6 - COSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA	8
ARTICOLO 7 - PROPRIETÀ DELLE TUBAZIONI ED ONERI DI MANUTENZIONE	9
ARTICOLO 8 - DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE.....	9
CAPO III - IMPIANTI INTERNI	10
ARTICOLO 9 - LAVORI SULLE CONDOTTE PRIVATE ALL'INTERNO DELLE PROPRIETÀ.....	10
ARTICOLO 10 - PRESCRIZIONI E DIVIETI	10
ARTICOLO 11 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO.....	12
ARTICOLO 12 - SERBATOI	12
ARTICOLO 13 - CHIUSURA TEMPORANEA E RIAPERTURA DELL'UTENZA	12
ARTICOLO 14 - CUSTODIA DEGLI IMPIANTI INTERNI.....	13
ARTICOLO 15 - CONTROLLI E VERIFICHE	13
ARTICOLO 16 - PERDITE DANNI E RESPONSABILITÀ	13
ARTICOLO 17 - SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI	14
CAPO IV - CONTRATTI.....	15
ARTICOLO 18 - CONTRATTI.....	15
ARTICOLO 19 - DURATA	16
ARTICOLO 20 - SUBENTRO	16
ARTICOLO 21 - VOLTURA DELL'UTENZA	16
ARTICOLO 22 - CESSAZIONE O DISDETTA.....	17
ARTICOLO 23 - CAMBIO TIPOLOGIA TARIFFARIA E TRASFORMAZIONE D'USO DELLA FORNITURA.....	17
ARTICOLO 24 - ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE.....	17
ARTICOLO 25 - ABBANDONO DELL'IMMOBILE.....	18
ARTICOLO 26 - FALLIMENTO DELL' UTENTE	18
ARTICOLO 27 - DECESSO DELL'UTENTE.....	18
ARTICOLO 28 - CESSAZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO E CLAUSOLE SPECIALI.....	18
ARTICOLO 29 - STANDARD QUALITÀ CONTRATTUALE ED INDENNIZZI AUTOMATICI	19
CAPO V - ALLACCIAMENTI	20
ARTICOLO 30 - DESTINATARI DELLA FORNITURA	20
ARTICOLO 31 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO	20
ARTICOLO 32 - ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO	21
ARTICOLO 33 - DEPOSITO CAUZIONALE, PAGAMENTI RATEALI, SPESE AMMINISTRATIVE E SANZIONI	21
ARTICOLO 34 - INTERRUZIONE, IRREGOLARITÀ E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	22
ARTICOLO 35 - POSIZIONAMENTO DEL CONTATORE E VERBALE DI CONSEGNA.....	23
ARTICOLO 36 - ALLACCIAMENTO DI EDIFICI COMPREDENTI PIÙ UNITÀ	23
ARTICOLO 37 - AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE	23
ARTICOLO 38 - ALLACCIAMENTI DI FORNITURE SU STRADE CANALIZZATE O PRIVE DI RETE ..	23
ARTICOLO 39 - PUNTO DI CONSEGNA	24
ARTICOLO 40 - PORTATA GARANTITA	24
ARTICOLO 41 - ALLACCIAMENTI PROVVISORI O TEMPORANEI.....	24
ARTICOLO 42 - BOCHE ANTINCENDIO	25
ARTICOLO 43 - DINIEGO DELLA CONCESSIONE	25
CAPO VI - APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO DEI CONSUMI.....	26
ARTICOLO 44 - APPARECCHI DI MISURA.....	26

ARTICOLO 45 - SPOSTAMENTO CONTATORI.....	26
ARTICOLO 46 - RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE	27
ARTICOLO 47 - FABBRICATI CON PIÙ UTENZE	27
ARTICOLO 48 - CUSTODIA DEI CONTATORI.....	27
ARTICOLO 49 - VERIFICA DEI CONTATORI	27
ARTICOLO 50 - GUASTI DEI CONTATORI.....	28
CAPO VII - CONTABILIZZAZIONE CONSUMI	29
ARTICOLO 51 - CONSUMI E LETTURA DEI CONTATORI	29
ARTICOLO 52 - CALCOLO DEI CONSUMI	29
ARTICOLO 53 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	29
ARTICOLO 54 - CONTENUTO MINIMO DELLA FATTURA - BOLLETTA.....	29
ARTICOLO 55 - EMISSIONE FATTURE-BOLLETTE	30
ARTICOLO 56 - RECAPITO FATTURAZIONE E MOROSITÀ	30
ARTICOLO 57 - PAGAMENTO FATTURE-BOLLETTE SCADUTE.....	30
ARTICOLO 58 - CONSERVAZIONE DEGLI ATTESTATI DI VERSAMENTO	30
ARTICOLO 59 - CONTESTAZIONE DELLA FATTURAZIONE.....	30
CAPO VIII - CONTROLLI.....	31
ARTICOLO 60 - CONTROLLI IN GENERALE.....	31
ARTICOLO 61 - CONTROLLO QUALITÀ DELL'ACQUA.....	31
CAPO IX - AZIONI ILLECITE	32
ARTICOLO 62 - MANOMISSIONE SIGILLI	32
ARTICOLO 63 - DENUNCIA PENALE PER MANOMISSIONI	32
CAPO X - INTERRUZIONE SERVIZIO DI FORNITURA.....	33
ARTICOLO 64 - PROCEDURA DI DISTACCO FORNITURA PER MOROSITÀ.....	33
ARTICOLO 65 - INTERRUZIONE IMPROVVISA O PROGRAMMATA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE	33
ARTICOLO 66 - CHIUSURA TEMPORANEA E RIAPERTURA DELL'UTENZA	34
ARTICOLO 67 - CAUSE DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA.....	34
ARTICOLO 68 - CENTRO SEGNALAZIONI GUASTI.....	34
ARTICOLO 69 - CONTESTAZIONI O RECLAMI.....	34
ARTICOLO 70 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE.....	34
ARTICOLO 71 - VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO	35
CAPO XII - DISCIPLINA E GESTIONE DELLA PUBBLICA FOGNATURA.....	35
ARTICOLO 72 - CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI	35
ARTICOLO 73 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DOMESTICI ALLA RETE FOGNARIA	35
ARTICOLO 74 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI DI INSEDIAMENTI DOMESTICI O ASSIMILABILI.....	36
ARTICOLO 75 - SCAVI E RINTERRI IN SUOLO PUBBLICO E MODALITÀ DI DEPOSITO E DI SVINCOLO DELLA CAUZIONE E FIDEIUSSIONE	37
ARTICOLO 76 - PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA.....	38
ARTICOLO 77 - CONTROLLO E SORVEGLIANZA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA.....	39
ARTICOLO 78 - ISPEZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE ALLACCIATE ALLA RETE PUBBLICA	39
ARTICOLO 79 - DIRITTO DI PASSAGGIO ATTRAVERSAMENTO PROPRIETÀ PRIVATE.....	39
ARTICOLO 80 - SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO	39
CAPO XIII DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PER LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE.....	40
ARTICOLO 81 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE	40
ARTICOLO 82 - MANOMISSIONI DELL'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA E MODIFICA DELLA NATURA DELLO SCARICO.....	40
CAPO XIV DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA	

RETE FOGNARIA	41
ARTICOLO 83 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	41
ARTICOLO 84 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI INDUSTRIALI E/O DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA	41
ARTICOLO 85 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI.....	41
ARTICOLO 86 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA	41
ARTICOLO 87 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE RISPETTANO I LIMITI DELLA TABELLA 3) ALL. 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152	42
ARTICOLO 88 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN DEROGA AI LIMITI DELLA TABELLA 3) ALL. 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152	43
ARTICOLO 89 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CON CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI SUPERIORI A QUANTO PREVISTO DALLA TABELLA 5) DELL'ALL. 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.....	43
ARTICOLO 90 - SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE	43
CAPO XV DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L'UTENZA	43
ARTICOLO 91 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DEGLI SCARICHI.	45
CAPO XVI CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DELLE QUANTITÀ DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE NELLE PUBBLICHE FOGNATURE.....	45
ARTICOLO 92 - QUALIFICAZIONE DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA	46
ARTICOLO 93 - ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE.....	46
ARTICOLO 94 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI	46
ARTICOLO 95 - PRELIEVO DI CAMPIONI.....	46
CAPO XVII CONTRATTO DI UTENZA	47
ARTICOLO 96 - CONTRATTO DI UTENZA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE.....	47
ARTICOLO 97 - CONTRATTI PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI.....	47
ARTICOLO 98 - INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO	47
CAPO XVIII CONDIZIONI ECONOMICHE	48
ARTICOLO 99 - TARIFFE PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE.....	48
ARTICOLO 100 - PARAMETRI TARIFFARI	48
ARTICOLO 101 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA	48
ARTICOLO 102 - SPESE DI ISTRUTTORIA	48
ARTICOLO 103 - DEPOSITO CAUZIONALE	48
CAPO XIX PENALITÀ E SANZIONI.....	50
ARTICOLO 104 - SOSPENSIONE E/O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO RELATIVAMENTE AI REFLUI INDUSTRIALI	50
ARTICOLO 105 - SCARICHI VIETATI.....	50
ARTICOLO 106 - CONFERIMENTI VIETATI.....	50
ARTICOLO 107 - ART. 72 - ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI ESISTENTI	51
ARTICOLO 108 - ART. 73 - ADEGUAMENTO DELLE FORNITURE ESISTENTI E SANZIONI PER L'INADEMPIMENTO	51
ARTICOLO 109 - ART. 74 - RESPONSABILITÀ GESTIONALI E DI VIGILANZA	51
ARTICOLO 110 - ART. 75 - OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO	52
ARTICOLO 111 - ART. 76 - NORME DI DIRITTO COMUNE	52
ARTICOLO 112 - ART. 77 – CONTROVERSIE E GESTIONE DEL SERVIZIO	52
ARTICOLO 113 - ART. 78 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. ENTRATA IN VIGORE.....	52
 <i>ALLEGATO A - TARIFFARIO DEI SERVIZI ACCESSORI E DELLE INDENNITA'</i>	 53
<i>ALLEGATO B - SANZIONI PER SUPERAMENTO DEI LIMITI AUTORIZZATI PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI</i>	 54

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - NORME GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità seguite per la fornitura di acqua prioritariamente potabile a tutte le utenze allacciate all'acquedotto comunale, indicando le norme tecniche per la realizzazione e la conduzione degli impianti nonché le procedure seguite per l'instaurazione del rapporto contrattuale che assicura parità di trattamento a tutti gli utenti.
2. Il servizio idrico integrato (in brevità SII) è assunto dal Comune in economia.
3. E' di competenza del Comune, gestore del servizio, la manutenzione delle reti idriche e fognarie, degli impianti di depurazione, sino al punto di consegna dell'acquedotto e di scarico di fognatura, fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto dai commi 1 dell'articolo 78.
4. Salva diversa specifica declinazione dettata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in brevità ARERA) ovvero dal neo istituito Ente di Governo d'Ambito "*Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria*" (in brevità ARRICAL), ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) *Acquedotto* è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica.
 - b) *Allacciamento* fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata, alla pubblica fognatura; si intende il tratto posto su suolo comunale, suolo pubblico e/o strada pubblica, escluso quindi il tratto insistente su cortili privati e/o spazi condominiali.
 - c) *Allacciamento idrico* è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione dell'acquedotto, e termina al punto di consegna all'utenza, che sarà considerato posto all'esterno di cortili privati e/o spazi condominiali, e dotato di apposita saracinesca.
 - d) *Attivazione della fornitura* è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura).
 - e) *Autolettura* è la modalità di rilevazione da parte dell'utente finale, con conseguente comunicazione al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
 - f) *Cessazione* è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'utente finale con rimozione del misuratore.
 - g) *Carta dei servizi* è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
 - h) *Condizioni di fornitura* sono le modalità di fornitura del servizio come riportate nel contratto di Utenza, nel presente Regolamento e nella Carta dei Servizi.
 - i) *Contratto o concessione di fornitura del servizio idrico integrato*, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'utente finale ed il Comune ovvero Gestore.
 - j) *Deposito Cauzionale* è una somma di denaro che l'utente versa al gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita all'utente medesimo dopo la cessazione del contratto, nel rispetto delle condizioni contrattuali in vigore.
 - k) *Depurazione* è l'insieme dei processi di trattamento delle acque reflue urbane al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi.
 - l) *Disattivazione* della fornitura è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'utente finale, ovvero su iniziativa del Comune ovvero Gestore nei casi di morosità dell'utente finale.
 - m) *Fognatura bianca* è l'insieme delle infrastrutture per la raccolta e il collettamento delle acque meteoriche di

dilavamento delle superfici impermeabilizzate delle aree pubbliche e private degli agglomerati e delle acque non inquinate.

- n) *Fognatura mista* è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento contemporaneo delle acque domestiche o assimilate e delle acque reflue industriali unite alle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate delle aree pubbliche e private degli agglomerati con gli eventuali manufatti di sfioro completi dei connessi canali derivatori. Non fanno parte delle fognature miste i manufatti superficiali di raccolta delle acque di dilavamento e gli impianti ad essi sottesi e funzionali.
- o) *Fognatura nera* è l'insieme delle infrastrutture per la raccolta e il collettamento verso gli impianti di trattamento delle sole acque reflue domestiche o assimilate e delle acque reflue industriali. Laddove è presente una rete dedicata allo smaltimento delle sole acque reflue è anche presente una rete dedicata esclusivamente alle acque non inquinate in un regime di fognatura separata.
- p) *Misuratore, contatore* o gruppo di misura è il dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi infine i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura.
- q) *Misuratore accessibile* è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica.
- r) *Misuratore non accessibile* è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata.
- s) *Misuratore parzialmente accessibile* è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato.
- t) *Misuratore non funzionante* è un misuratore che si ritiene fornisca dati di misura non corretti, sono ricompresi i casi di totalizzatore numerico illeggibile.
- u) *Misure* sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura elettronica o remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell'utente finale e successivamente comunicati al gestore del SII (autolettura) ovvero stimati dal Comune.
- v) *punto di consegna dell'acquedotto* è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale; di norma corrisponde alla saracinesca di presa.
- w) *punto di scarico di fognatura* è il punto in cui la condotta privata di allacciamento fognario dell'utente finale si collega alla rete pubblica dal relativo pozzetto di ispezione posto su suolo privato; di norma la manutenzione dell'indicato pozzetto e del tratto di collegamento con l'impianto interno è di competenza dell'utente finale.
- x) *Riattivazione* è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità.
- y) *Servizio idrico integrato (SII)* è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.
- z) *Subentro* è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.
- aa) *Utenza condominiale* è l'utenza servita da un unico punto di consegna che fornisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso.
- bb) *utente finale* è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.

- cc) *Voltura* è la richiesta di variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo
- dd) "suolo": il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
- ee) "abitante equivalente": il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- ff) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- gg) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento, così come indicate all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs. 152/2006.
- hh) "acque reflue urbane": il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
- ii) "allacciamento fognario": condotta e/o canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'innesto nella rete fognaria.
- jj) "rete fognaria": il sistema di condotte e/o canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale.
- kk) "fognature separate": la rete fognaria costituita da due condotte e/o canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
- ll) "scarico": qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- mm) "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.
- nn) "scarichi esistenti": gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
- oo) "trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- pp) "trattamento primario": il trattamento delle acque reflue mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali, prima dello scarico, il B.O.D.5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% e i solidi sospesi totali siano ridotti almeno del 50%;
- qq) "trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- rr) "trattamento terziario" qualsiasi trattamento fisico e/o chimico di affinazione che avvenga a valle del trattamento secondario come sopra definito come, ad esempio, defosfatazione, denitrificazione, filtrazione o disinfezione;
- ss) "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno

scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

- tt) “acque meteoriche di dilavamento”: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.
- uu) “acque di prima pioggia”: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.
- vv) “acque di lavaggio”: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica.
- ww) “evento meteorico”: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verificano o si susseguono a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento.
- xx) “superficie scolante”: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- yy) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.lgs. 152/2006.

ARTICOLO 2 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA E FRUIZIONE DEGLI ALTRI SEGMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale può avere luogo per mezzo di:
 - a) forniture ad uso pubblico;
 - b) forniture ad uso privato.
2. Il servizio di acquedotto e gli altri segmenti del servizio idrico integrato sono forniti in modo continuativo con le modalità indicate nel presente Regolamento, nella Carta del Servizio Idrico Integrato, nel Contratto di fornitura e secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Le interruzioni della fornitura sono dovute unicamente a lavori in corso e manutenzioni sulla rete e sugli impianti di produzione, adduzione e distribuzione ovvero a cause di forza maggiore e sono regolamentate dal presente Regolamento e dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
3. La Giunta Comunale, oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, approva ed aggiorna la Carta del Servizio Idrico Integrato in attuazione delle direttive impartite dal D.P.C.M. 27 gennaio 1994 e dal D.P.C.M. 29 aprile 1999 recante lo “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato” e delle disposizioni delle Autorità di cui all'articolo 1 comma 4.

ARTICOLO 3 - USO E CLASSIFICAZIONE DELLE FORNITURE

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della deliberazione del 28/09/2017 n. 665/2017/R/Idr dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sono definite le seguenti tipologie d'uso:
 - a) uso domestico;
 - b) uso industriale;
 - c) uso artigianale e commerciale;
 - d) uso agricolo e zootecnico;
 - e) uso pubblico non disalimentabile;
 - f) uso pubblico disalimentabile;

- g) altri usi (a cui ricondurre tipologie di utenze non domestiche che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate).
2. nell'ambito della precedente lett. a) e g) si individuano le seguenti sotto-tipologie:
 - a) uso domestico residente;
 - b) uso condominiale;
 - c) uso domestico non residente;
 3. La tariffa ad uso domestico residente può essere applicata esclusivamente ad una sola fornitura presso l'immobile dove l'utente effettivamente risiede.
 4. Prima di presentare istanza per cambio di residenza o di domicilio, l'interessato deve richiedere l'attivazione di un contratto per il servizio idrico integrato ovvero attestare che per il nuovo immobile di destinazione, di residenza o domicilio, è già servito da un contratto, indicando il rispettivo numero di utenza. Ove il cambio di residenza o domicilio non venga concesso, l'utente dovrà dare conseguente e tempestiva comunicazione al Comune gestore, e comunque entro trenta giorni dal diniego. In questo caso, il contratto, ove attivato, sarà risolto e, nella fattura finale, a far data dall'attivazione del servizio, verrà applicata la tariffa domestico non residente.
 5. L'utente è obbligato a comunicare tempestivamente, e comunque entro trenta giorni, la perdita dei prescritti requisiti preordinati all'applicazione di una delle tipologie d'uso e, nel caso, a procedere a richiedere la corrispondente modificazione contrattuale ovvero la cessazione.
 6. Il Comune gestore in ogni momento può procedere alla verifica d'ufficio del persistere dei prescritti requisiti preordinati all'applicazione di una delle tipologie d'uso e, alloquardo ne riscontri l'assenza, previa diffida da notificare all'utente presso l'indirizzo di fornitura tale che questi possa procedere a richiedere la corrispondente modificazione contrattuale ovvero la cessazione entro i trenta giorni successivi.
 7. Dercorso infruttuosamente il termine di cui al comma 5, il contratto sarà risolto e nella fattura finale, a far data dalla perdita dei prescritti requisiti, verrà applicata anche una sanzione amministrativa per come stabilito dall'allegato A " Tariffario dei servizi accessori e delle indennità" del presente regolamento. Nel caso, il calcolo dei consumi avverrà con il metodo fissato dal presente regolamento.

ARTICOLO 4 - PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DELLE UTENZE

1. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, la priorità è riservata alle utenze domestiche. Le irrigazioni delle colture potranno essere periodicamente limitate, e/o temporaneamente vietate, pur se regolarmente contrattualizzate, con l'emanazione di ordinanze sindacali.

CAPO II - GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

ARTICOLO 5 - ELEMENTI COSTITUENTI GLI IMPIANTI

1. L'impianto è costituito dalle condotte prevalentemente interrato, adduttrici, distributrici, di derivazione, saracinesche, pozzetti, tubazioni di derivazione, dal contatore, dal limitatore di portata, dalla valvola di non ritorno e dal riduttore di pressione, come di seguito specificato:
- a) *condotta adduttrice e/o di avvicinamento*: condotta di proprietà della Sorical che serve per il vettoriamento della risorsa dalle fonti, ai centri abitati e alle opere di accumulo;
 - b) *condotta distributtrice*: condotta di proprietà comunale che, a partire dal punto di consegna della Sorical, consente il trasporto della risorsa all'interno dei centri abitati o delle zone servite e dalla quale si dipartono le tubazioni di derivazione;
 - c) *pozzetti con apparecchiature idrauliche*: manufatti attraverso i quali è possibile manovrare il deflusso dell'acqua;
 - d) *tubazione di derivazione*: tubazione che in corrispondenza di un pozzetto si diparte dalla condotta distributtrice e raggiunge il contatore;
 - e) *chiave di chiusura sblocco*: chiave che potrà essere posizionata e piombata
 - in posizione tutto aperto, per consentire lo sblocco, in caso di regolarità contrattuale;
 - in posizione tutto chiuso, per chiudere lo sblocco, in caso di morosità e/o altri motivi di irregolarità contrattuale;
 - f) *il contatore*: strumento di misurazione dell'acqua erogata;
 - g) *limitatore di portata*: apparecchio che consente di limitare la portata della tubazione ragguagliandola alle caratteristiche del contatore;
 - h) *valvola di non ritorno*: consente il passaggio dell'acqua in unico senso impedendo che l'acqua possa ritornare nella tubazione di derivazione;
 - i) *riduttore di pressione*: riduce la pressione dell'acqua evitando danni al contatore e all'impianto interno.

ARTICOLO 6 - COSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA

1. Di norma, la rete di distribuzione e di collettamento fognario, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita dal Comune.
2. E' data facoltà agli interessati, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 31 e 32, di eseguire direttamente, ed a proprie spese, i lavori insistenti sul suolo pubblico ed aree private non servite dalla rete dell'acquedotto o fognaria, alle seguenti condizioni:
- a) che venga presentato apposito progetto esecutivo;
 - b) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del preposto ufficio comunale;
 - c) che i lavori vengano iniziati solo previa apposita autorizzazione del preposto ufficio comunale;
 - d) che vengano assunte dal richiedente tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini antinfortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico, nonché qualsivoglia responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del preposto ufficio comunale apposito verbale di conformità e gli impianti saranno muniti di sigillo.
4. Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico comunque realizzati rientreranno nella piena proprietà e disponibilità del Comune sino al punto di consegna e scarico, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 78.

5. Anche nelle zone non servite da rete idrica o fognaria e per le quali l'Amministrazione Comunale non abbia in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, l'allacciamento potrà avvenire a condizione che il richiedente corrisponda all'Amministrazione Comunale il corrispettivo fissato dalla stessa per la realizzazione fino al limite della proprietà privata della nuova condotta oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione all'Amministrazione Comunale che potrà disporre per ulteriori allacciamenti ed estensioni.

ARTICOLO 7 - PROPRIETÀ DELLE TUBAZIONI ED ONERI DI MANUTENZIONE

1. Sono di proprietà del Comune la condotta distributrice e la tubazione di derivazione, non solo se da esso realizzate, e tutti gli altri manufatti installati che ricadano nel suolo pubblico.
2. Ai sensi del comma 1, tutte le tubazioni di derivazione ovvero di allacciamento autorizzate e collaudate da Comune, o da ditta dallo stesso incaricata, ancorchè realizzate dai privati rientrano nella proprietà comunale, se ricadenti su suolo pubblico.

ARTICOLO 8 - DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE

1. Al fine di evitare danni alle tubazioni poste in sede stradale o su aree pubbliche, in caso di lavori o interventi nelle sedi stradali, gli utenti autorizzati ad eseguire detti lavori hanno l'obbligo di richiedere al Servizio comunale preposto l'indicazione della posizione delle condutture stesse.
2. Qualora, per negligenza o colpa, o per altra causa addebitata a chi esegue lavori, in prossimità delle tubazioni, siano, comunque, causati danni alle stesse, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione che potranno essere eseguite in proprio o anche dal privato autorizzato dal Comune, sotto stretta vigilanza del preposto servizio comunale, sono fatte salve le altre spese per le perdite di acqua o per eventuali risarcimenti danni.
3. In ogni caso è dovuto al Comune il risarcimento dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata (danni che potranno essere richiesti anche da terzi), e alla dispersione di acqua; tutto maggiorato del 10% per spese generali.

CAPO III - IMPIANTI INTERNI

ARTICOLO 9 - LAVORI SULLE CONDOTTE PRIVATE ALL'INTERNO DELLE PROPRIETÀ

1. Salvo quanto previsto all'art. 11 comma 3, spetta al Comune autorizzare qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione della condotta facente parte della rete di distribuzione privata, anche se l'intervento ricade, per intero, su proprietà private.
2. Le predette tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non subire danneggiamenti ed escursioni termiche eccessive: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.
3. Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
4. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione ad evitare pericolo di infiltrazioni.
5. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento. L'utente, nell'espletamento dei lavori, si impegna altresì ad osservare le seguenti disposizioni:
 - a) eseguire le opere a regola d'arte secondo le istruzioni impartite dal Comune; al termine dell'esecuzione dei lavori l'utente dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico l'ultimazione degli stessi, richiedendo nel contempo la restituzione del deposito cauzionale versato per come di seguito indicato;
 - b) arrecare minor danno possibile alle opere stradali e alla proprietà pubblica o a quella di terzi;
 - c) provvedere, ad opere ultimate, al perfetto ripristino della sede stradale. Tale operazione dovrà essere ripetuta per eventuali cedimenti del terreno che dovessero compromettere il livello stradale; qualora l'intervento di ripristino del suolo pubblico avvenga a cura del Comune l'utente è tenuto a corrispondere l'intero importo sostenuto dall'Amministrazione;
 - d) a garanzia della corretta esecuzione dei lavori da effettuare, deve essere costituito, contestualmente alla richiesta di esecuzione dei lavori, un deposito cauzionale a favore del Comune, stabilito in base alla lunghezza del percorso della rete distributiva privata; tale cauzione verrà restituita dopo l'avvenuto accertamento, da parte dell'Ufficio Tecnico, della perfetta esecuzione delle opere;
 - e) chiedere l'emanazione di un'ordinanza per l'eventuale chiusura di strade;
 - f) assumere ogni onere e responsabilità per danni che dovessero venire arrecati ad impianti di proprietà pubblica o privata;
 - g) rispettare le norme del codice della strada.
6. In particolare chi esegue lavori o deposita materiale sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve:
 - a) disporre del materiale occorrente con le cautele idonee a garantire l'incolumità del pubblico transito;
 - b) delimitare con opportune barriere, ben visibili, gli scavi e gli altri lavori intrapresi;
 - c) collocare in caso di chiusura o deviazione del traffico la necessaria segnaletica verticale in prossimità degli incroci stradali e in corrispondenza del cantiere;
 - d) mantenere costantemente efficienti durante la notte o in caso di scarsa visibilità, fanali a luce rossa o dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che il cantiere risulti ben visibile.

ARTICOLO 10 - PRESCRIZIONI E DIVIETI

1. L'Amministrazione Comunale, pur non avendone l'obbligo, può verificare, in qualsiasi momento, gli impianti e gli apparecchi dell'utente
2. L'utente è tenuto al controllo autonomo dei suoi impianti ed apparecchi al fine di prevenire o eliminare cause di dispersione o di inquinamento per danni palesi od occulti provocati dagli stessi.

3. Serbatoi di accumulo ed impianti di autoclave dovranno inoltre rispettare gli standard tecnici ed igienici comunicati dal preposto servizio comunale.
4. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno.
5. L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
6. L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese del l'utente.
7. Chiunque, utente o cittadino, deve tenere un comportamento di collaborazione nell'intero procedimento di distribuzione dell'acqua ovvero di collettamento fognario, in particolare deve osservare i seguenti divieti:
 - a) è vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione/collettazione stradale ed alle diramazioni fino al punto di consegna o di scarico. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza;
 - b) è vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee;
 - c) è vietato impedire o rendere difficile la lettura dei misuratori;
 - d) è vietato utilizzare la risorsa per usi promiscui;
 - e) è vietato collegarsi alla rete di distribuzione idrica senza autorizzazione del Comune;
 - f) è vietato manomettere gli impianti e le attrezzature a corredo del misuratore;
 - g) è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua per uso umano con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione adduttrice;
 - h) è vietato creare sulle rispettive diramazioni, tanto nell'interno degli edifici quanto all'esterno, prese d'acqua a favore di terzi non compresi nel contratto di fornitura;
 - i) è vietato cedere o destinare l'acqua ad uso di immobili non compresi nel contratto di fornitura;
 - j) è vietato manomettere la condotta fino al contatore compreso;
 - k) è proibito di adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura;
 - l) è proibito rimuovere o manomettere i sigilli apposti agli strumenti di misura o manomettere il contatore stesso, la rete idrica e quant'altro;
 - m) è proibito prelevare acqua da diramazioni celate o nascoste prive di concessione e/o contatore e non denunciate al Comune. In tal caso il Comune procederà all'applicazione del massimo della sanzione amministrativa, fatta salva la denuncia penale per furto;
 - n) qualora l'utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile contaminazione dell'acqua fornita dall'Amministrazione Comunale;
 - o) è vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle derivazioni;
 - p) è vietata la installazione sugli impianti, anche interni, successivi al misuratore idrico, di vasche di accumulo o serbatoi per l'acqua erogata di capacità superiore a 1 mc per ogni utenza domestica. Per le utenze diverse dal domestico residenziale, fermi i divieti sopra elencati, la capacità di accumulo non potrà superare il fabbisogno giornaliero per come stimabile o musarato dal Comune.

- q) è consentito attingere acqua dalle fontane pubbliche nei limiti degli usi potabili. Pertanto, è vietato attingere, nella stessa giornata, acqua con recipienti superiori a venti litri; applicare tubi di gomma o qualsiasi altro mezzo per condurre l'acqua entro i locali privati, modificare o alterare il getto dell'acqua; praticare il lavaggio di autovetture o mezzi in genere, nonché di derrate alimentari destinate al commercio o di capi di biancheria e simile. In casi eccezionali e per un periodo limitato, previa ordinanza Sindacale, potrà essere consentito un maggior prelievo quotidiano per uso potabile e comunque nel limite di cinquanta litri. Il prelievo di acqua dalle fonti pubbliche presenti all'interno dei cimiteri è consentito con recipienti sino a dieci litri;
- r) è vietato utilizzare le vasche e le cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate. È fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione. Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche sarà passibile di sanzione, fatta salva l'azione penale;
- s) fermo restando la responsabilità dell'utente della conservazione della qualità e della salubrità della risorsa idrica, è vietato collegare alla rete idrica interna pozzi, serbatoi, altre fonti di approvvigionamento senza che il contatore sia fornito di valvola unidirezionale;
- t) è vietato prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradali, nonché dalle bocche per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività;
- u) è vietato prelevare acqua dalle bocche antincendio pubbliche se non per spegnimento d'incendio, salvo per lavori/manutenzioni realizzati per il Comune previa comunicazione all'Ufficio Tecnico, che in relazione alla fattispecie ed alla effettiva esigenza, provvederà al fine del conteggio dell'acqua utilizzata, all'installazione di un misuratore provvisorio (quest'ultimo a carico del richiedente) ed alla stipula del relativo contratto;
- v) è vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alla rete idrica o fognaria, o qualsiasi modifica alle canalizzazioni esistenti senza l'autorizzazione del preposto servizio comunale.

ARTICOLO 11 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta o di valvola di "non ritorno" in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
2. E assolutamente vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
3. Le installazioni, con allegati eventuali schemi tecnici degli impianti, devono essere preventivamente segnalate al preposto servizio comunale, il quale potrà effettuare i controlli e le verifiche di cui al successivo art. 15.

ARTICOLO 12 - SERBATOI

1. Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi o analoghi mezzi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
2. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.
3. Per l'installazione dei serbatoi dovrà essere presentata richiesta scritta con la descrizione delle caratteristiche dell'impianto.
4. La capacità di accumulo dei serbatoi o analoghi mezzi di nuova installazione rimane quantificata nei limiti di cui all'articolo 10 comma 7 lettere p) del presente Regolamento.

ARTICOLO 13 - CHIUSURA TEMPORANEA E RIAPERTURA DELL'UTENZA

1. L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente il proprio punto di consegna dovrà presentare richiesta all'Amministrazione comunale. Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura. Sono a suo carico le spese e i diritti relativi.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'utente sarà tenuto al pagamento della sola quota fissa prevista in tariffa.

ARTICOLO 14 - CUSTODIA DEGLI IMPIANTI INTERNI

1. La custodia dell'impianto nella sua complessiva configurazione è a carico dell'utente il quale ha l'obbligo di comunicare al Comune guasti, perdite o disfunzioni che interessano qualunque punto dell'impianto.
2. A tale scopo l'utente è considerato comodatario dell'impianto ai sensi dell'art. 1803 del c.c..
3. L'utente deve pertanto provvedere affinché siano preservati da manomissioni o danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto, soprattutto la tubazione di derivazione nel tratto che insiste nella sua proprietà.
4. Eventuali danni involontari, anche all'interno di proprietà private, vanno immediatamente denunciati per iscritto al Comune per la constatazione e ripristino delle condizioni preesistenti.
5. Tutte le spese di ripristino, compreso diritti e oneri vari sono a carico dell'utente.
6. In caso di manomissione ai sigilli del misuratore idrico o allo stesso misuratore, oltre alla comminazione della sanzione sarà immediatamente sospesa la fornitura di acqua salvo il diritto di ogni altra azione di legge.

ARTICOLO 15 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. Gli impianti interni privati sono eseguiti a cura e spese dell'utente, che ne ha piena responsabilità. Per la loro esecuzione gli utenti si affidano ad installatori di fiducia, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio e che dimostrino competenza, capacità tecnica e che assumano le responsabilità derivanti da eventuali danni a persone o cose conseguenti a deficienze degli impianti eseguiti.
2. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento controlli e verifiche degli impianti interni sul piano tecnico ed igienico prima che siano posti in esercizio, fornendo, ove lo ritenga opportuno, eventuali ulteriori prescrizioni tecniche.
3. In caso di modifica all'impianto interno già funzionante, anche per l'installazione di un'autoclave, l'utente è obbligato ad informare preventivamente, per iscritto, il preposto servizio comunale.
4. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei, il Comune, in qualsiasi momento, potrà stabilire le necessarie modifiche da apportare per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese dell'utente.

ARTICOLO 16 - PERDITE DANNI E RESPONSABILITÀ

1. Ogni utente risponde della costruzione e manutenzione degli impianti interni.
2. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al preposto Servizio comunale ogni eventuale anomalia e/o le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o dopo del contatore.
3. Nel caso il Comune dovesse essere condannato a risarcire danni a terzi, ha facoltà di regresso nei confronti di chiunque vi abbia dato causa.
4. Nel caso fosse il Comune a riscontrare perdite su proprietà privata segnalerà all'utente l'inconveniente indicando il tempo massimo entro il quale deve effettuare l'intervento di riparazione; trascorso inutilmente il termine oppure su espressa richiesta scritta dell'utente, il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori di ripristino addebitando le relative spese allo stesso utente.
5. L'utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti i materiali costituenti la rete di distribuzione privata ed è quindi responsabile dei danni provocati che dovrà risarcire.
6. L'utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni, anche non indicate nel presente Regolamento, che il Comune riterrà di stabilire a garanzia e nell'interesse della sicurezza e salute pubblica.
7. L'utente è quindi responsabile dei danni ed è tenuto a rimborsare al preposto Servizio le spese sostenute per le riparazioni e per l'eventuale sostituzione della condotta di derivazione nonché per i costi di manodopera.

8. In caso di lettura, o autolettura validata, che evidenzi un incremento superiore al 50% rispetto al consumo storico dello stesso periodo, il personale del Comune incaricato della lettura dei misuratori ne deve dare segnalazione all'utente finale, se presente al momento della lettura, oppure lasciare o spedire presso l'indirizzo di fornitura (o di recapito) un apposito avviso, invitandolo a verificare il corretto funzionamento dell'impianto idraulico interno, salvo quanto previsto al comma 11.
9. Il Comune provvederà ad indicare esplicitamente nella bolletta la possibile esistenza di una perdita con indicazione della facoltà da parte dell'utente finale di richiedere il riconoscimento come perdita occulta dei consumi. In mancanza di fatturazione entro trenta giorni lavorativi dalla rilevazione dei consumi di cui al comma 1, il Comune ha l'obbligo di comunicare entro lo stesso periodo l'eventuale perdita per raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento della comunicazione.
10. L'istanza di riconoscimento della perdita occulta, corredata da idonea documentazione, anche fotografica, dovrà essere presentata, di norma, entro il termine di scadenza del pagamento indicato nella fattura ovvero entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma 9.
11. Il ricalcolo sarà concesso una sola volta per ciascuna utenza ogni 365 giorni solari, quantificando il consumo sulla base di una stima fondata sul consumo annuo prodie, tenuto conto della tipologia di utenza e delle possibili variazioni di consumo intercorse nel tempo per fatti oggettivi (numerosità del nucleo familiare o degli addetti/occupanti, etc). Non di meno, ove non fossero disponibili due distinti dati certi di lettura, per causa non imputabile al comune-gestore, si procederà con l'utilizzo in acconto del seguente criterio, con arrotondamento per difetto al mc, ferma la necessità di conguaglio:
 - a) nel caso di utenze domestiche residenziali, pari a 70 mc/annui per il primo o unico componente anagraficamente residente, ove l'indicato dato non fosse rilevabile, si presuppone un'utenza composta da tre persone;
 - b) nel caso di utenze domestico non residenziali, pari a 10 mc/annui ad utenza per il periodo gennaio-maggio e ottobre-dicembre e pari a 70 mc/annui ad utenza per il periodo giugno-settembre;
12. Nel caso di indisponibilità di dati di lettura di cui al comma 11 per causa imputabile al gestore-comune, i valori di cui alle lettere a) e b) del predetto comma sono decurtati del 10%.

ARTICOLO 17 - SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Le operazioni di manutenzione, verifica, riparazione e interventi vari, sulle reti pubbliche e sino al punto di consegna o scarico se eseguite sulla condotta adduttrice e distributrice, sono di competenza esclusiva del preposto servizio comunale.
2. Le stesse operazioni, compresi gli scavi e i ripristini, a regola d'arte, che interessano la sede stradale, la pavimentazione, le aree e spazi pubblici, sia per il primo impianto che per le successive riparazioni della tubazione di derivazione/collettamento e sino al punto di consegna o scarico, eseguite sulla parte di impianto di proprietà privata, sono di competenza dell'utente, che deve essere espressamente autorizzato dal Comune. Eventuali danni provocati alla proprietà comunale o a terzi derivanti da vizi o dalla non regolare esecuzione dei lavori di realizzazione della rete privata, dovranno essere risarciti dall'utente, fermo restando che le parti danneggiate e manomesse dovranno essere ripristinate a regola d'arte, a cura e spese dell'utente medesimo.
3. Non è consentito all'utente modificare alcuna parte dell'impianto interno o esterno senza la preventiva autorizzazione comunale.
4. Il preposto servizio comunale, per le condotte idriche o fognarie realizzate in strade od aree di proprietà privata, per le quali la sorveglianza e la manutenzione delle stesse è onere dei proprietari, provvederà alla installazione di un misuratore unico per il monitoraggio di detta condotta idrica o fognaria, posto nel punto di diramazione dalla condotta pubblica, onde consentire una pronta rilevazione di eventuali incongruenze con il totale dei consumi fatturati ai singoli utenti, dovute ad eventuali fughe idriche. Differenze di consumi, se registrate, saranno calcolate ed addebitate in parti uguali a tutti gli utenti allacciati a detta condotta.

CAPO IV - CONTRATTI

ARTICOLO 18 - CONTRATTI

1. In caso di nuovo contratto, con o senza nuovo allaccio, il diritto alla somministrazione è subordinato al versamento, da parte del richiedente, dell'importo delle connesse spese e delle competenze accessorie e alla sottoscrizione del contratto che impegna il Comune alla fornitura, per come stabilito dall'allegato A “ Tariffario dei servizi accessori e delle indennità”.
2. Ad ogni fornitura, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.
3. Il contratto deve fare riferimento al presente Regolamento di cui l'utente conferma di avere piena conoscenza.
4. I contratti potranno essere stipulati:
 - a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio ed effettuato il pagamento delle spese di allacciamento;
 - b) per le utenze già allacciate (subentro o voltura), in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze. In caso di richiesta di trasformazione d'uso della concessione, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto risolvendo quello in essere.
5. Sul contratto, debitamente sottoscritto, devono essere assolte, per come dovute o esentate ai sensi del DPR 642/72, anche le imposte sul bollo a cura dell'utente, così come restano a carico dello stesso le spese di registrazione del contratto, in caso d'uso. Ove disposto, l'imposta di bollo può essere addebitata nella prima fattura.
6. Il contratto deve essere redatto in duplice esemplare, una copia viene trattenuta da ciascuna delle parti contraenti.
7. Nel contratto devono essere indicati, tra l'altro:
 - a) i dati anagrafici, il codice fiscale e/o la partita I.V.A. dei sottoscrittore titolare del contratto. Se la fornitura riguarda un condominio, il contratto deve essere firmato dal relativo Amministratore idoneamente delegato;
 - b) i dati catastali dell'immobile;
 - c) la località ove sarà impiantato lo sbocco;
 - d) l'idoneo titolo di possesso riferito all'immobile per il quale si chiede l'attivazione del contratto. *Ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80,* chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge;
 - e) la tipologia di utenza;
 - f) per le utenze condominiali, il numero delle unità immobiliari servite, suddivise in base alle diverse tipologie di utenza.
 - g) ogni altra indicazione ritenuta necessaria, per come disposta dalla Giunta comunale.
8. Il richiedente che deve stipulare un nuovo contratto d'utenza deve provvedere al versamento:
 - a) del deposito cauzionale per come stabilito dall'allegato A “ Tariffario dei servizi accessori e delle

indennità”;

- b) delle spese amministrative stabilite dall'allegato A “ Tariffario dei servizi accessori e delle indennità” del presente regolamento, salvi i casi di voltura in caso di decesso dell'intestatario del contratto di cui all'art. 16 del deliberato n. 655/2015 di ARERA.

9. Non è consentita la cessione del contratto di fornitura.

ARTICOLO 19 - DURATA

1. I contratti di fornitura hanno una durata massima fino ad 1 anno, generalmente dalla data di stipula fino al 31 dicembre dello stesso anno e si intendono tacitamente prorogati di anno in anno, salvo disdetta o risoluzione o revoca.
2. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

ARTICOLO 20 - SUBENTRO

1. Il subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.
2. L'utente subentrante per avere diritto alla somministrazione dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto ai sensi dell'articolo 18, fatta salva la previsione di cui all'articolo 21 comma 6.

ARTICOLO 21 - VOLTURA DELL'UTENZA

1. Si ha voltura dell'utenza idrica quando, in costanza di servizio, vi è la richiesta di variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi.
2. La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'utente entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative.
3. Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente comunica al Comune Gestore l'autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare.
4. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente uscente, il Gestore provvederà ad effettuare una lettura di verifica, addebitandone i costi.
5. I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo utente, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.
6. Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Comune ha facoltà di:
 - a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
 - b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

7. In caso di decesso dell'intestatario del contratto, entro il termine di cui all'articolo 27 comma 1, l'erede ovvero un soggetto già residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, può richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore, assumendo tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura. In tale circostanza, il soggetto che inoltra richiesta di voltura, provvederà al versamento del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative e saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura.
8. La voltura origina un nuovo contratto.

ARTICOLO 22 - CESSAZIONE O DISDETTA

1. Gli utenti che non intendono rinnovare ovvero proseguire il contratto per il servizio idrico integrato hanno l'onere di cessarlo, presentando disdetta al Comune che provvederà, tempestivamente:
 - a) alla rilevazione della lettura del contatore per accertarne il consumo finale da fatturare, salvo eventuale conguaglio;
 - b) alla rimozione del contatore con conseguente chiusura della fornitura.
2. Le operazioni di cui al comma 1 deve risultare da apposito verbale redatto dal personale incaricato dal Comune.

ARTICOLO 23 - CAMBIO TIPOLOGIA TARIFFARIA E TRASFORMAZIONE D'USO DELLA FORNITURA

1. Quando l'intestatario di un contratto di fornitura del servizio idrico varia il proprio domicilio di residenza e la preesistente fornitura resta attiva, questi deve dare comunicazione al Comune entro dieci giorni per consentire l'applicazione in bolletta della corrispondente tariffa. Il cambio da domestico residenziale a domestico non residenziale non comporta la stipulazione di un nuovo contratto.
2. In tutti i casi diversi dal comma 1, l'utente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto. Il Comune, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere, addebitando con l'emissione della prima fattura i consumi riferiti al precedente contratto e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.
3. In caso di ristrutturazione o ricostruzione del fabbricato adibito a civile abitazione, che determini l'impossibilità d'uso dell'immobile, la concessione dell'acqua per uso domestico sarà, d'ufficio e per il periodo compreso tra l'inizio e la fine dei lavori, trasformata in uso fornitura edile con applicazione della relativa tariffa. In tal caso sarà effettuata, a cura dell'incaricato comunale, apposita lettura del contatore.

ARTICOLO 24 - ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE

1. L'alienazione dell'immobile non comporta l'automatico trasferimento del contratto di somministrazione al compratore.
2. Per effetto dell'alienazione:
 - a) l'alienante, originario titolare del contratto di utenza, deve procedere alla disdetta entro i successivi dieci giorni di cui al comma 1, pena la permanenza nella titolarità del contratto e fatta salva la facoltà del Comune di comminare le sanzioni previste dall'allegato A " Tariffario dei servizi accessori e delle indennità" dalla Giunta Comunale;
 - b) l'alienatario, prima dell'utilizzo dell'immobile oggetto di fornitura del servizio idrico integrato, deve richiedere la voltura o il subentro, al ricorrere delle condizioni, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 3 comma 4.

ARTICOLO 25 - ABBANDONO DELL'IMMOBILE

1. In caso in cui l'utente abbandoni l'immobile, senza preventiva disdetta del contratto di fornitura e si rendesse irreperibile, il Comune provvederà al blocco o rimozione del contatore, ove accessibile, fermo il pagamento di quanto dovuto.

ARTICOLO 26 - FALLIMENTO DELL' UTENTE

1. In caso di fallimento dell'utente, la somministrazione rimane sospesa comunque il Comune ne venga a conoscenza.
2. Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.

ARTICOLO 27 - DECESSO DELL'UTENTE

1. In caso di morte del titolare del contratto, i soggetti di cui all'articoli 21 comma 7, comunque unitamente a tutti gli eredi, rimangono responsabili verso il Comune di tutte le somme dovute dall'utente deceduto. Entro 60 giorni dall'avvenuto decesso, gli indicati soggetti sono tenuti ad avvisare il Comune mediante lettera raccomandata a/r o altra idonea comunicazione per l'effettuazione delle conseguenti operazioni di disdetta o eventuale voltura.
2. Il Comune, qualora venga a conoscenza del decesso senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 3, alla cessazione contrattuale, previa diffida di trenta giorni ai soggetti di cui all'articoli 21 comma 7 per l'attivazione della procedura di disdetta o volturazione dell'utenza, fatta salva la comminazione della sanzioni prevista dall'allegato A " Tariffario dei servizi accessori e delle indennità" dalla Giunta Comunale.
3. Ove non fosse possibile l'attivazione della procedura di cui al comma 2, in quanto sommamente difficoltoso identificare almeno uno dei soggetti interessati, il Comune procederà alla cessazione del contratto, previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio della durata di trenta giorni.

ARTICOLO 28 - CESSAZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO E CLAUSOLE SPECIALI

1. Ferme le previsioni di cui all'articolo 27, il Comune dichiara, con preavviso di 30 giorni all'utente o agli aventi causa, la cessazione di diritto del contratto di somministrazione, senza ricorso all'Autorità Giudiziaria per:
 - a) alienazione dell'immobile;
 - b) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
 - c) distruzione o demolizione dell'immobile;
 - d) morosità dell'utente;
 - e) accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione
 - f) uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;
 - g) sospensione dell'erogazione dell'acqua da oltre 30 giorni per cessazione d'esercizio, d'industria, etc;
 - h) cessione a terzi della fornitura.
2. I contratti si intendono cessati, altresì, nei seguenti casi:
 - a) cessazione di attività o di servizio derivante da fallimento dell'utente, dalla data di comunicazione da parte del curatore fallimentare;

- b) reiterata impossibilità ed ostacoli al rilevamento dei consumi o di accesso al contatore ovvero alla verifica degli impianti interni;
- 3. Il contratto si intende risolto senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, trascorso il termine fissato dall'ufficio competente sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento, fatti salvi i casi di salvaguardia del soddisfacimento dei bisogni essenziali per le utenze domestico residenziali di cui all'articolo 1 del d.P.C.M. del 13 ottobre 2016 e di ogni altra disposizione dettate dalle Autorità di cui all'articolo 1 comma 4.
- 4. Restano salvi i diritti del Comune, in ognuno di tali casi, per la riscossione degli eventuali crediti maturati.
- 5. Nei casi di cessazione del contratto l'utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori e alle spese per chiusura presa stradale e rimozione contatore e, comunque, di ogni altra somma dovuta, anche per erogazioni avvenute senza stipula di apposito contratto, determinate, ove non sia possibile rilevare i consumi, sulla base di calcoli statistici.
- 6. Nei casi di frode o di abusi l'Amministrazione Comunale, salvo le azioni giudiziarie verso l'utente colpevole, interromperà, senza preavviso alcuno, la somministrazione dell'acqua e l'eventuale contratto sottoscritto sarà risolto.

ARTICOLO 29 - STANDARD QUALITÀ CONTRATTUALE ED INDENNIZZI AUTOMATICI

- 1. La Carta dei servizi conterrà gli standard minimi e relativi indennizzi di cui alla deliberazione 655/2015 dell'ARERA e, tempo per tempo, dovrà essere aggiornata con il recepimento di ogni altra disposizioni dettata dalla stessa Autorità ovvero disposta dall'A.I.C.

CAPO V - ALLACCIAMENTI

ARTICOLO 30 - DESTINATARI DELLA FORNITURA

1. La fornitura dell'acqua ovvero l'allacciamento alla condotta fognaria avverrà per singolo utente, per singola unità immobiliare catastalmente individuata e per singolo uso e verrà trattata con singoli contratti.
2. La fornitura verrà effettuata al proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, promittente l'acquisto, amministratore, conduttore o inquilino, locatore, comodatario, appaltatore, o ad altri titolari di un diritto reale di godimento o a chi ne dichiara la semplice disponibilità.
3. L'utente è obbligato a tenere separate le utenze domestiche da quelle per negozi, uffici o altre attività non propriamente domestiche.
4. Nel caso di fabbricati e locali anche in multiproprietà, ovvero condomini, ovvero centri commerciali o analoghe strutture, serviti da un'unica concessione e dotati di un unico contatore, i proprietari, detentori, o amministratori sono tenuti a modificare l'impianto di distribuzione idrica in modo che presso ogni utenza possa essere installato un contatore. In difetto dei predetti interventi, se nella stessa unità immobiliare o fabbricato insistono utenze appartenenti a categorie eterogenee (attività commerciali, domestiche residenziali e non, etc), verrà applicata la tariffa stabilità dall'allegato A " Tariffario dei servizi accessori e delle indennità"Giunta ai sensi dell'articolo 3.
5. La realizzazione dell'allacciamento è subordinato all'esistenza della rete comunale principale su una strada pubblica in fregio alla proprietà del richiedente di cui all'articolo 31.

ARTICOLO 31 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

1. Per ottenere l'allacciamento alla rete idrica e/o fognaria comunale, gli utenti interessati dovranno produrre apposita richiesta, debitamente sottoscritta, utilizzando gli schemi ed i formati della modulistica messi a disposizione dal Comune, così come le somme dovute (per come stabilito dall'allegato A " Tariffario dei servizi accessori e delle indennità" del presente regolamento) relative alle tariffe, alle cauzioni e alle spese di istruttoria
2. In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale, si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire. L'allacciamento definitivo potrà avvenire, però, solo se e quando l'interessato produrrà il certificato di agibilità.
3. La richiesta di allacciamento deve specificare:
 - a) i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, luogo di residenza, codice fiscale o partita I.V.A.);
 - b) l'ubicazione dell'immobile da servire con specifica indicazione dell'indirizzo preciso, piano, scala, interno;
 - c) il titolo di proprietà o disponibilità dell'immobile sulla base del quale viene richiesta la concessione;
 - d) i dati catastali dell'immobile con indicazione del foglio, particella e subalterno nonché della superficie;
 - e) l'uso cui il servizio idrico integrato, o taluno dei suoi segmenti;
 - f) il recapito per comunicazioni e per il successivo inoltro della fattura o bolletta;
 - g) di aver preso esatta cognizione del presente Regolamento e di essere pienamente edotto sul suo contenuto e di accettare tutte le condizioni, prescrizioni e disposizioni in esso previste;
 - h) l'indicazione del rispetto delle disposizioni in materia di attività edilizia;
 - i) gli estremi del permesso a costruire o per le opere abusive gli estremi del permesso a costruire in sanatoria;
 - j) il numero delle unità abitative e delle unità ad uso diverso che costituiscono l'immobile;
 - k) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
 - l) il numero delle presenze medie stabili per le strutture pubbliche o di uso pubblico

- m) nonché commerciali (ad es. scuole, ospedali, caserme, alberghi etc.);
- n) le eventuali ulteriori fonti idriche di provvigionamento.
4. Alla domanda devono essere legate:
- a) una planimetria in scala opportuna da cui risulti, tra l'altro, l'ubicazione dell'utenza, il percorso e la lunghezza del tracciato del nuovo impianto, la posizione contatore;
 - b) documentazione fotografica dei luoghi ove si dovrà realizzare l'intervento;
 - c) il nulla osta o consenso rilasciato dalla proprietà dell'immobile se diverso dal richiedente, all'esecuzione delle opere necessarie all'installazione degli impianti;
 - d) il titolo comprovante il diritto del richiedente a presentare la istanza;
 - e) il permesso a costruire. Per gli immobili realizzati in assenza di permesso a costruire, occorre presentare unitamente alla domanda, copia del titolo di proprietà dell'area e copia della domanda del permesso a costruire in sanatoria corredata della prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero;
 - f) la dichiarazione sottoscritta dal richiedente di allaccio alla pubblica fornitura per lo smaltimento delle acque reflue in conformità al D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm. e ii.
 - g) l'eventuale nulla osta o altri consensi formali del proprietario del terreno per servitù di acquedotto, qualora si dovessero porre e mantenere tubazioni su terreni di terzi.
5. In caso di fabbricati in cui esistono già utenze la documentazione di cui alle lettere a), b), c), e) e g) sarà prodotta se espressamente richiesta dal Servizio comunale preposto. L'ufficio preposto, quando lo ritiene opportuno, potrà chiedere, oltre a quanto innanzi indicato, ulteriore documentazione o chiarimenti per una esatta valutazione della domanda di concessione in relazione a quanto previsto nel presente Regolamento ovvero da altre disposizioni operanti in materia.
6. Il recapito di cui alla lettera "f" del comma 3 del presente articolo vale ad ogni effetto come domicilio eletto nei rapporti con il Comune fino a quando l'utente non comunichi per iscritto la variazione.

ARTICOLO 32 - ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

1. All'atto della richiesta di primo allacciamento al servizio idrico, il Servizio comunale preposto effettua un sopralluogo teso a verificare la fattibilità dell'allacciamento e comunica all'utente il nulla osta per i lavori da eseguire il cui costo è di stretta ed esclusiva competenza dell'utente.
2. Il Comune potrà respingere la richiesta di cui al comma 1 nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato, anche a seguito di sopralluogo tecnico del preposto Servizio comunale.
3. Accolta la richiesta di preventivo, prima della firma del contratto, l'utente richiedente dovrà procedere al pagamento ed esibire le ricevute di versamento delle spese di allacciamento al servizio idrico.
4. In caso di preesistente allaccio, per precedente concessione idrica rescissa o disdettata, il richiedente deve corrispondere al Comune tutte le spese per la riattivazione dell'impianto fino al contatore.

ARTICOLO 33 - DEPOSITO CAUZIONALE, PAGAMENTI RATEALI, SPESE AMMINISTRATIVE E SANZIONI

1. Il presente regolamento stabilisce:
 - a) la modalità di fissazione delle spese amministrative e delle sanzioni;
 - b) l'importo della cauzione e la relativa restituzione ovvero l'incameramento da parte del Comune;
 - c) i termini e le modalità per la gestione delle morosità ed il pagamento rateale da parte del settore competente.

ARTICOLO 34 - INTERRUZIONE, IRREGOLARITÀ E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a:

- a) interruzione della fornitura senza preavviso nei casi di pericolo;
- b) interruzione della fornitura senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria ed impreveduta quali cause di forza maggiore, guasti ed incidenti, ecc.;
- c) interruzione programmata della fornitura con preavviso dovuta ad esigenze tecnico operative del gestore; il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta del servizio;
- d) sospensione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Carta del servizio idrico integrato, successivamente all'invio di un sollecito di pagamento senza obbligo di diffida e con addebito della relativa spesa, qualora: a) fornitura avviata, l'importo degli oneri di allacciamento non sia stato pagato; l'utente non abbia pagato la fattura della somministrazione nei termini previsti nella Carta del servizio idrico integrato;
- e) perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore contrattuale;
- f) verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all'accertamento sugli impianti, quali ad esempio ASP, Comando dei Vigili del Fuoco ecc., che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta;
- g) manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti;
- h) sospensione della fornitura successivamente all'invio di lettera di diffida, quando l'utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi:
 - i. l'impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del gestore e l'utente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni della stessa;
 - ii. l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti dal punto di vista dimensionale; venga impedito l'accesso al personale del gestore, o al personale da questo autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna; in tal caso la riapertura del contatore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei costi di chiusura/apertura;
 - iii. vengano impedito modifiche agli impianti del gestore o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del gestore;
- i) ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale.

2. La fornitura, oltre ai casi ed alle fattispecie previsti dalla regolazione di settore disposta dalle Autorità di cui all'articolo 1 comma 4, non può essere sospesa nei seguenti casi:

- a) quando il pagamento della bolletta sia già stato eseguito, ma non ancora comunicato al gestore per una causa non imputabile all'utente interessato;
- b) nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi;
- c) per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all'eventuale deposito cauzionale o ad altra forma di garanzia;
- d) nei casi in cui l'intestatario del contratto abbia presentato ricorso all'Autorità competente e la controversia non sia stata ancora risolta.

3. In caso di interruzione dell'erogazione o di segnalazione guasti, i tempi massimi di avvio degli interventi di ripristino del servizio sono riportati nella Carta del servizio.

ARTICOLO 35 - POSIZIONAMENTO DEL CONTATORE E VERBALE DI CONSEGNA

1. Tutte le opere, nessuna esclusa, per la realizzazione o collocazione della nicchia, sono a totale carico ed onere dell'utente.
2. Il richiedente sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto se il versamento di cui all'art. 32 non viene effettuato nei tempi stabiliti, e il Comune non si riterrà più impegnato a realizzare l'allacciamento.
3. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a tale titolo ancorché non ancora spese. Il Comune ha comunque diritto alla refusione delle spese, ove direttamente sostenute, relative ai lavori già eseguiti ed alla rimozione del materiale impiegato, con possibilità di trattenere le somme depositate, fatto salvo il diritto al pagamento dell'importo eventualmente eccedente. La nicchia nella quale sarà alloggiato il misuratore dei consumi deve avere le dimensioni adeguate ed essere ubicata secondo le indicazioni fornite dal Tecnico comunale durante il sopralluogo effettuato per redigere il preventivo parere di fattibilità. La predetta nicchia, inoltre, deve essere chiusa con uno sportello metallico con finestrella trasparente in corrispondenza del contatore, per agevolare la lettura dei consumi.
4. In caso di assenza di un muro di cinta o parete, l'utente realizzerà nel terreno un pozzetto stradale secondo le prescrizioni del Comune.
5. Ultimata la nicchia si procederà all'installazione del contatore e contestualmente sarà redatto il verbale di consegna, sottoscritto anche dall'utente o da un suo rappresentante, in cui sarà fatta menzione della realizzazione dell'allacciamento, del tipo di apparecchio, del calibro, della matricola, del numero del sigillo e della lettura del consumo accertata all'atto dell'installazione.
6. La data del predetto verbale costituisce a tutti gli effetti l'inizio della concessione dalla quale il Comune darà avvio alla fornitura.

ARTICOLO 36 - ALLACCIAMENTO DI EDIFICI COMPRENDENTI PIÙ UNITÀ

1. Ogni edificio deve avere una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.
2. Qualora l'edificio comprenda più unità abitative e/o destinate ad altro uso, come nel caso di condomini, di norma ciascuna unità dovrà autonomamente essere contrattualizzata. Ove ciò non fosse possibile, per oggettivi impedimenti tecnici ovvero per la complessità di realizzazione, l'edificio potrà essere contrattualizzato come utenza condominiale, ferma la previsione di cui all'articolo 30 comma 4.
3. In caso di divisione degli allacci di un edificio già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente. Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua, dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

ARTICOLO 37 - AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE

1. L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati o a nuove costruzioni o comunque variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizzazione al Comune.
2. Il Comune ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più clienti, mantenendo la singolarità dei contratti e senza compromettere la regolarità del servizio a ciascuno di essi.

ARTICOLO 38 - ALLACCIAMENTI DI FORNITURE SU STRADE CANALIZZATE O PRIVE DI RETE

1. Nei casi in cui ragioni tecniche ed economiche rendono l'allacciamento troppo oneroso per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Amministrazione Comunale, in relazione all'effettivo stato dei luoghi, può autorizzare la somministrazione sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti ed a condizione che il richiedente corrisponda all'Amministrazione Comunale il corrispettivo fissato dalla stessa per la realizzazione del nuovo tronco di distribuzione oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione all'Amministrazione Comunale che potrà disporre per ulteriori allacciamenti ed estensioni.

2. L'Amministrazione Comunale assicura la somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino al punto di consegna individuato dall'apparecchio di misurazione.
3. L'entità della spesa a carico dell'utente, per la realizzazione della tubazione di allaccio, sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del preposto Servizio comunale.
4. Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.
5. In tal caso, in corrispondenza dell'allacciamento della condotta privata alla colonna principale, dovrà comunque essere realizzato, a spese del privato, un pozzetto con saracinesca al fine di permettere l'intercettazione e la chiusura della medesima in caso di necessità.

ARTICOLO 39 - PUNTO DI CONSEGNA

1. Il punto di consegna, per quanto attiene all'erogazione idropotabile, si identifica normalmente con il contatore sempreché lo stesso sia posto ai limiti tra la proprietà pubblica e quella privata. Allorquando il contatore sia posto all'interno della proprietà privata, oppure risulta installato all'interno dei pozzetti di derivazione della rete principale, il punto di consegna è invece identificato con il punto in cui la tubazione finisce di attraversare la proprietà pubblica e si immette in quella privata.
2. Il Comune ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alla massima prestazione del contatore o, in particolari circostanze, commisurato al regime di portata della condotta.

ARTICOLO 40 - PORTATA GARANTITA

1. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione nella proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non raggiunga i piani superiori.

ARTICOLO 41 - ALLACCIAMENTI PROVVISORI O TEMPORANEI

1. A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi. Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata minima di due mesi e massima fino a:
 - a) tre anni, per cantieri edili e comunque non oltre la durata della relativa autorizzazione, fatta salva la possibilità di proroga;
 - b) un anno, per impianti vari, per attività commerciali a carattere temporaneo, o per attività di prelievi per successivi trasporti in località aventi carenza idrica ed altri casi simili.
2. Le norme che regolano le concessioni provvisorie degli impianti sono le stesse, indicate nel presente Regolamento, seguite per gli impianti e le concessioni ordinarie.
3. Le concessioni provvisorie sono in qualsiasi momento revocabili e possono essere temporaneamente sospese anche durante il periodo contrattuale a giudizio motivato del Comune, senza che ciò, in nessun caso, possa dar luogo a risarcimenti.
4. Il Comune per contratti di durata inferiore a due mesi potrà concedere, dietro apposita istanza, l'uso temporaneo dell'acqua previo pagamento, oltre che delle spese di allacciamento, di una somma, a titolo di cauzione, da versarsi anticipatamente con modalità opportune da stabilirsi nell'atto di concessione temporanea.
5. Ove la fornitura non possa avvenire attraverso l'allacciamento alla condotta comunale, essa avverrà con riempimento del serbatoio di accumulo del richiedente:
 - a) con l'impiego di autobotte, previo pagamento di un diritto fisso comprendente la somministrazione sino a 1mc di acqua, oltre al pagamento a forfait della somma fissata dalla Giunta per ogni mc o frazione ulteriore;
 - b) con prelievo da un punto di distribuzione comunale, previo pagamento di un diritto fisso comprendente la somministrazione sino a 3mc di acqua, oltre al pagamento a forfait della somma fissata dalla Giunta per ogni mc o frazione ulteriore.

6. Le utenze temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dalla richiesta, fermo restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione del contatore ove installato.

ARTICOLO 42 - BOCCHE ANTINCENDIO

1. L'utente può richiedere, a proprie spese, previo parere/autorizzazione dei Vigili del Fuoco, ove prevista, l'impianto di bocche antincendio nell'interno o all'esterno di stabili di proprietà.
2. Il Comune per le somministrazioni richieste ad uso antincendio realizzerà appositi allacciamenti nel numero richiesto, forniti di misuratore, dai quali il titolare potrà prelevare l'acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi o per costituire idonee riserve in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio.
3. Queste bocche antincendio saranno munite di appositi sigilli e l'utente sarà obbligato a denunciare al Comune, nel tempo più breve possibile, ed in ogni caso entro 24 ore, l'uso eventuale delle bocche antincendio affinché mediante apposito personale del Comune si possa provvedere alla risigillatura con relativi costi addebitati all'utente.
4. A garanzia dell'uso delle bocche antincendio, il titolare dell'utenza all'atto della concessione dovrà versare per ciascuna di esse un anticipo commisurato al canone annuo fissato dalla tariffa e che sarà incamerato in caso di infrazione, fatta salva la chiusura dello sbocco.

ARTICOLO 43 - DINIEGO DELLA CONCESSIONE

1. In caso di diniego della concessione ovvero del contratto d'utenza si darà luogo a restituzione delle somme versate per spese di istruttoria esclusivamente laddove si accerti la responsabilità dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune ha facoltà di accogliere o rifiutare, con atto motivato, la domanda di concessione o eventualmente di subordinarla a modifiche o prescrizioni.
3. E' in facoltà del Comune di rifiutare la concessione allorquando:
 - a) si tratti di presa precedentemente chiusa per morosità e il richiedente l'allacciamento non provi, attraverso documentazione (contratto di affitto registrato, dichiarazioni rese all'autorità di Pubblica Sicurezza, contratto di compravendita, atto di donazione, etc.), che la nuova richiesta sia effettivamente destinata a soggetto diverso dal titolare dell'utenza chiusa per morosità;
 - b) venga inoltrata una richiesta per un immobile allacciato ad una presa già chiusa per morosità, salvo regolarizzare i rapporti economici precedenti;
 - c) si tratti di unità immobiliare già fornita. Infatti per ogni unità immobiliare autonomamente distinta e catastalmente individuata è consentito un solo allaccio alla rete idrica pubblica; a tal fine il richiedente dovrà dimostrare, con idonea documentazione, la possibilità di ottenere nuove forniture in ragione delle unità immobiliari catastalmente individuate;
 - d) non sia possibile rendere il servizio per la carenza di reti distributrici e di collettamento, salvo il richiedente non si assuma le spese per la realizzazione degli interventi necessari (condotte, sollevamenti, ecc.);
 - e) per ragioni tecniche non sia possibile fornire il servizio (ad esempio: quota altimetrica sfavorevole che non consente la continuità del servizio, presenza di condotte di sezione insufficiente o limitatezza locale della risorsa disponibile, inadeguatezza dei materiali delle reti esistenti, ecc.).

ARTICOLO 44 - APPARECCHI DI MISURA

1. Il consumo è misurato attraverso il contatore o misuratore.
2. I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dal Comune ovvero dal soggetto da questo incaricato, applicando il sigillo per impedirne lo smontaggio non autorizzato.
3. Il misuratore di cui al comma 2 è di esclusiva proprietà del Comune e l'utente in qualità di custode è responsabile di qualsiasi manomissione, alterazione, rottura, effrazione dei sigilli e dei contrassegni posti dal Comune.
4. La manomissione dei sigilli, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'utente finale, della penalità prevista dall'allegato A " Tariffario dei servizi accessori e delle indennità" del presente regolamento, salvo il diritto del Comune di denunciare il fatto alle competenti autorità, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.
5. Il tipo e calibro dei misuratori è stabilito dal Comune in relazione all'uso e al fabbisogno necessario che l'utente è obbligato a dichiarare nella richiesta di fornitura.
6. Qualora l'utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente.
7. Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente finale, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del Gestore. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'utente finale o di un suo incaricato, previo appuntamento nel rispetto delle modalità e standard fissati dalla Carta del Servizio, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.
8. Immediatamente dopo il misuratore dovrà essere installato, a spese dell'utente, un rubinetto unidirezionale di arresto al quale si innesta l'impianto interno.
9. Eventuali misuratori di capacità superiore dovranno essere preventivamente autorizzati, su motivata richiesta e sempre che vi sia la possibilità di concedere maggiori portate, e la quota di allacciamento e cauzione saranno ridefinite in relazione alla richiesta.
10. L'eventuale installazione di riduttori di pressione, di sfiati o quant'altro ritenuto necessario per una più corretta erogazione idrica e limitazione di disagi o disfunzioni resta a carico dell'utente.
11. Ove il contatore risultasse non installato o non funzionante o fosse illeggibile, ferma l'applicabilità delle sanzioni previste dall'allegato A " Tariffario dei servizi accessori e delle indennità" al presente regolamento, per la quantificazione dei consumi si applicano le previsioni di cui al combinato disposto dai commi 11 e 12 dell'articolo 16 del presente Regolamento.

ARTICOLO 45 - SPOSTAMENTO CONTATORI

1. I misuratori possono essere rimossi o spostati solo per specifica decisione del Comune che fornirà apposita indicazione all'utente, il quale dovrà provvedere, a proprie spese, mediante l'impiego di ditte specializzate.
2. Il Comune ha facoltà di disporre il cambiamento di sito o spostamento del contatore a spese dell'utente, qualora abbia accertato che si trovi in luogo non idoneo alle verifiche e alla funzionalità dell'apparecchio e che la posizione dello stesso renda difficile la lettura dei consumi da parte del personale del Comune.
3. L'esecuzione dei lavori di spostamento contatori e delle opere di derivazione, richiesti dall'utente, sarà a totale carico dello stesso previo pagamento dei relativi oneri secondo le tariffe in vigore. In tal caso, previo sopralluogo, lo spostamento avverrà sotto la direzione del Servizio comunale preposto.
4. L'esecuzione dei lavori di spostamento dei contatori, stabiliti dal Comune per motivi igienico-sanitari e di sicurezza, non sono a carico dell'utente.
5. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Servizio preposto potrà

prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore. Ove l'utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

6. All'atto dello spostamento del contatore è redatto apposito verbale, firmato dall'agente incaricato dal Comune e dall'utente o dal suo rappresentante.

ARTICOLO 46 - RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

1. All'atto della rimozione o della sostituzione dell'apparecchio di misura, a carico dell'utente, è redatto apposito verbale firmato dall'agente incaricato del Comune e dall'utente o da un suo rappresentante.
2. Il verbale deve indicare tanto per l'apparecchio rimosso che per quello sostituito, il tipo, il calibro, la matricola, la lettura del consumo e il numero del sigillo e deve riportare il motivo della sostituzione o rimozione ed eventuali altre indicazioni.
3. Una copia del verbale è consegnata all'utente.
4. Il Comune ha la facoltà di sostituire i contatori in qualsiasi momento, quando lo ritenga opportuno, dandone preavviso all'utente.

ARTICOLO 47 - FABBRICATI CON PIÙ UTENZE

1. Ferma la previsione di cui all'articolo 36, ogni utenza deve essere munita di apposito contatore a lettura diretta ovvero a distanza.
2. Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in unico riquadro, con indicazione per ognuno del nome dell'utente.

ARTICOLO 48 - CUSTODIA DEI CONTATORI

1. L'utente ha l'obbligo di agevolare la rilevazione dei consumi e la ispezionabilità dei luoghi ove è collocato il misuratore, mantenendo accessibile, sgombro e pulito, l'alloggiamento del medesimo misuratore e lo sportello della nicchia. Egli è tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti per danneggiamento doloso o colposo.

ARTICOLO 49 - VERIFICA DEI CONTATORI

1. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Comune lo ritenga opportuno e comunque secondo i termini e le modalità stabilite nella Carta del servizio idrico integrato.
2. Generalmente i controlli vengono periodicamente eseguiti sulla base di un programma elaborato dal Comune.
3. Alla fine di ogni periodo prestabilito l'incaricato del Comune controllerà i contatori ed annoterà su apposito registro il consumo di acqua rilevato per ogni singolo utente. L'incaricato stesso verificherà lo stato di funzionamento del contatore nonché l'integrità dei sigilli apposti ai contatori di misura e di erogazione.
4. L'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del Comune; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto d'arresto.
5. In caso di cessazione di rapporto contrattuale il Comune provvederà alla revisione dei consumi sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione al tipo di utenza, ove non sia possibile procedere all'esatto computo rilevato dal misuratore.
6. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza, saranno addebitate all'utente le spese di verifica così come determinate dal Comune.
7. Nel caso in cui il Comune, anche di sua iniziativa, accerti il non regolare funzionamento del misuratore, provvederà alla sostituzione dell'apparecchio e alla ricostruzione dei consumi per come indicato all'articolo 44 comma 11.

ARTICOLO 50 - GUASTI DEI CONTATORI

1. Nel caso di contatori guasti o malfunzionanti o illeggibili ed in attesa della loro sostituzione, il consumo è calcolato nei termini di cui all'articolo 44 comma 11.
2. E' fatto divieto all'utenza di procedere autonomamente alla sostituzione del contatore, pena la sospensione della fornitura idrica e salvo ulteriori sanzioni previste dall'allegato A " Tariffario dei servizi accessori e delle indennità" al presente regolamento, o azioni a norma di legge.

ARTICOLO 51 - CONSUMI E LETTURA DEI CONTATORI

1. Il consumo d'acqua di ciascun utente è normalmente accertato dagli incaricati del servizio secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal Comune.
2. Le letture, ovvero i consumi fatturati ancorchè valorizzati secondo il criterio di stima indicato nel presente regolamento, sono ritenuti contrattualmente riconosciute ed accettate dall'utente, se non contestate entro il termine di scadenza per il pagamento della fattura.
3. La richiesta di rettifica fatturazione può essere effettuata attraverso il modulo pubblicato sul sito del Comune, ovvero con altra modalità prevista nella Carta dei Servizi.
4. In caso di contestazione dei consumi fatturati, il Comune predisporrà i relativi accertamenti e ove la lettura rilevata dal personale incaricato risulterà corretta, il Comune addebiterà l'onere sulla successiva bolletta nella misura prevista. Viceversa nessun addebito potrà essere imputato all'utente nel caso di consumi stimati, ferma la possibilità del Comune di rettifica sulla base dell'accettazione della motivazione resa dall'utente interessato.
5. Nel caso, invece, risultasse fondato il ricorso dell'utente si procederà alla rettifica dei consumi.
6. Qualora, per causa dell'utente - casa chiusa, nicchia esterna carente di vetro o non leggibile, impedimento frapposto al letturista, posizionamento contatore anomalo o disagiata, etc.- non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta per oltre due volte nelle successive verifiche, può essere disposta la chiusura dell'utenza, fatta salva la comminazione di sanzioni.
7. Il letturista negli accertamenti lascerà sul luogo un avviso con il quale comunicherà di essere stato impossibilitato a rilevare la lettura. In tal caso l'utente effettuerà l'autolettura e la comunicherà secondo le modalità previste nella Carta del servizio idrico integrato.
8. L'Amministrazione potrà applicare ai misuratori sistemi elettronici di lettura e controllo a distanza.
9. Il Comune, previa delibera di Giunta Comunale, in occasione della lettura può incaricare il personale preposto:
 - a) ai sensi dell'articolo 60, a richiedere all'utente, con obbligo di risposta, ogni ulteriore informazione o documentazione connessa alla gestione di altri tributi comunali;
 - b) per la somministrazione all'utente un questionario per monitorare il livello di soddisfazione rispetto al servizio idrico integrato ed altri servizi comunali.

ARTICOLO 52 - CALCOLO DEI CONSUMI

1. Effettuata la lettura del contatore, il Comune procede a determinare il consumo effettivo, a calcolare la somma dovuta per consumi e quant'altro e ad inviare la bolletta al domicilio indicato dall'utente.
2. Per le somministrazioni del servizio integrato è prevista una quota fissa per ciascun segmento, indipendente dal consumo.

ARTICOLO 53 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe e la relativa articolazione sono quelle in vigore per tempo, in quanto adottate dal Comune ed approvate dalle preposte Autorità.
2. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma 1), le tariffe previste sono deliberate dalla Giunta annualmente entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione. Se non deliberate entro il termine di cui sopra, si intendono riconfermate le tariffe previste per l'anno precedente, rimanendo salva ogni diversa facoltà normativamente prevista.

ARTICOLO 54 - CONTENUTO MINIMO DELLA FATTURA - BOLLETTA

1. La bolletta-fattura, oltre ai dati attinenti all'utente titolare del contratto, deve contenere le informazioni prescritte dall'ARERA con deliberazione 586/2012 e ss.mm.ii., nonché quelle eventualmente indicate dall'ARRICAL.
2. Il Gestore potrà inserire nella bolletta-fattura e nella relativa busta ulteriori comunicazioni anche di pubblica utilità per come riferibili ad altri servizi comunali. Previa disciplina della Giunta, in essa possono essere inserite messaggi e/o marchi di sponsor per effetto di contrattati di sponsorizzazioni stipulate ai sensi della normativa di settore.

ARTICOLO 55 - EMISSIONE FATTURE-BOLLETTE

1. Per tutte le classificazioni delle forniture l'importo, determinato in funzione dei consumi effettuati e della relativa tariffa di applicazione deliberata, sarà riscosso tramite fatture-bollette alle scadenze in esse riportate.
2. Nelle fatture saranno incluse le spese di spedizione, per penali ed altre somme a qualunque titolo dovute al Comune quale gestore del servizio idrico integrato.
3. Il corrispettivo del servizio è fatturato periodicamente sulla base dei consumi rilevati, stimati ovvero calcolati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44 comma 11.
4. Resta l'obbligo per il Comune di effettuare il conguaglio, addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello fatturato ai sensi del comma 3.

ARTICOLO 56 - RECAPITO FATTURAZIONE E MOROSITÀ

1. Il Comune provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture - bollette, al domicilio fiscale dell'utente ovvero al recapito indicato espressamente in contratto se diverso da quello fiscale.
2. L'utente che non effettua il pagamento entro la data di scadenza indicata in fattura è considerato moroso ed è sottoposto alla procedura ed alle sanzioni ed alle spese disposte dal presente regolamento.
3. Qualora l'utente non riceva la bolletta a causa di disguidi postali o smarrimenti, è tenuto a rendersi parte attiva e comunicare al Comune il mancato ricevimento della stessa richiedendone copia; tale circostanza non esclude l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento.
4. Qualora l'utente riceva la bolletta in ritardo per poter effettuare il pagamento nei termini può ottenere la ristampa della bolletta con una nuova data di scadenza semplicemente esibendo la bolletta ricevuta completa in ogni sua parte ed in particolare del timbro postale di ricevimento.
5. Resta l'obbligo per l'utente di comunicare tempestivamente, in forma scritta, ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto con raccomandata a/r ovvero con consegna diretta presso gli sportelli dell'Amministrazione Comunale che ne attesterà il ricevimento, e qualora la fattura - bolletta venga restituita per mancato recapito, verranno addebitate all'utente le spese di nuova spedizione.

ARTICOLO 57 - PAGAMENTO FATTURE-BOLLETTE SCADUTE

1. Il pagamento dei consumi e delle prestazioni contrattuali deve essere effettuato secondo le indicazioni e le scadenze riportate nelle fatture bollette all'uopo spedite agli utenti.
2. Non sono consentiti pagamenti parziali delle fatture e ove effettuati verranno imputati preliminarmente alla voce interessi e spese di mora.
3. La disciplina di cui l'articolo 56 comma 2 dettata dalla Giunta indica, tra l'altro, le condizioni e le modalità finalizzate:
 - a) alla sospensione del servizio, salva la successiva risoluzione del contratto;
 - b) alla quantificazione dell'importo da addebitare all'utente per il recupero del credito, di sospensione, di riattivazione e gli eventuali interessi di mora ed a titolo di penale;
 - c) a concedere, a richiesta, rateizzazioni salvo l'applicazione degli interessi e delle penali.

ARTICOLO 58 - CONSERVAZIONE DEGLI ATTESTATI DI VERSAMENTO

1. L'utente è tenuto a conservare gli attestati dei versamenti eseguiti fin tanto che nella successiva bolletta non compaia la scritta "i pagamenti sono regolari".

ARTICOLO 59 - CONTESTAZIONE DELLA FATTURAZIONE

1. Nel caso che l'utente contesti la fatturazione per errore di lettura o per altra causa tecnica, entro il termine di pagamento della stessa, il Comune, dopo aver provveduto alla verifica dei conteggi e all'eventuale sopralluogo, comunica l'esito degli accertamenti all'utente con le indicazioni relative all'annullamento o alla conferma della fatturazione emessa e le relative modalità di pagamento.
2. L'eventuale reclamo per errata misurazione del contatore od altro non esonera l'utente dal pagamento dei consumi o altro nel termine indicato nella fattura bolletta. In tal caso l'Amministrazione, in seguito alle opportune verifiche, con proprio atto provvederà al rimborso di quanto dovuto.

ARTICOLO 60 - CONTROLLI IN GENERALE

1. Il Comune ha sempre il diritto a far ispezionare, dai suoi dipendenti od altro personale incaricato o delle ditte appositamente incaricate, in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua nell'interno della proprietà privata, anche allo scopo di accertare eventuali abusi, verificare periodicamente la regolarità degli allacciamenti dei consumi, accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per accertarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale sia in rapporto al presente Regolamento e comunque per effetto di ogni altra disposizione dettata dalle Autorità.
2. In particolare, il personale di cui al comma 1, fatte salve le altre azioni di legge, ha facoltà di redigere verbale di contestazioni su eventuali violazioni di sigilli, manomissioni agli impianti e uso improprio dell'acqua. L'utente dovrà permettere il libero accesso nella propria abitazione, in qualunque ora del giorno non festivo compreso nella fascia oraria 8/13 e 15/20, anche senza preavviso, purché munito di tessera di riconoscimento, per effettuare i controlli agli apparecchi e alle condutture che si trovano all'interno della proprietà privata e nell'interno della casa, nonché per constatare che le modifiche ritenute necessarie ed ordinate, siano state eseguite.
3. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prescrivere modifiche e di sospendere la fornitura a quelle utenze che non corrispondono alle disposizioni del presente Regolamento, delle condizioni contrattuali e delle previsioni della Carta dei servizi.
4. Resta salvo il diritto del Comune di revocare la concessione e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato, qualora dopo la sospensione dell'erogazione dell'acqua, permangano, da parte dell'utente, le opposizioni o gli ostacoli alle verifiche sulla perfetta regolarità dell'esercizio.
5. Agli uffici Comunali competono:
 - a) la sorveglianza sulla corretta esecuzione dei lavori per la costruzione della rete di distribuzione;
 - b) il sopralluogo per il preventivo parere di fattibilità dell'allacciamento e per concordare l'ubicazione della nicchia contenente il contatore;
 - c) le segnalazioni al Servizio Tributi di eventuali aperture di sbocchi per i quali non è avvenuta la regolare sottoscrizione del preventivo contratto di fornitura;
 - d) le segnalazioni di eventuale irregolare funzionamento dei contatori e/o eventuali anomalie;
 - e) la vigilanza e controllo sul territorio di tutti gli impianti per la distribuzione dell'acqua.

ARTICOLO 61 - CONTROLLO QUALITÀ DELL'ACQUA

1. Il Comune, oltre alle verifiche esterne eseguite dalle Autorità competenti per accertare la qualità dell'acqua fornita mediante l'acquedotto comunale, si avvale di un soggetto esterno accreditato e qualificato, che fornisce il servizio di monitoraggio della rete idrica comprendente analisi microbiologiche, chimiche, ricerca radioattività e consulenza tecnica, al fine di tutelare la salute pubblica;
 - a) controlli di qualità delle acque durante l'intero ciclo di distribuzione;
 - b) controlli degli impianti interni degli insediamenti, al fine di verificarne la conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento;
 - c) controlli sulle fonti di approvvigionamento diverse da quelle fornite dal Comune che, a norma di legge l'utente è tenuto a denunciare al Comune.
2. Per quanto attiene alle modalità di esecuzione dei controlli ed al prelievo campioni, vanno applicate le procedure stabilite dalla relativa normativa di riferimento.

ARTICOLO 62 - MANOMISSIONE SIGILLI

1. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore darà luogo, comporterà il pagamento, da parte dell'utente della penalità prevista dall'allegato A “ Tariffario dei servizi accessori e delle indennità” al presente regolamento ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, nonché l'interruzione immediata della fornitura, salva comunque la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 28 e l'addebito dei consumi presunti. L'Amministrazione Comunale in tal caso, provvederà alla determinazione del consumo in base alla media di quello rilevato nello stesso periodo negli ultimi 3 anni precedenti e, ove non sussistano dati storici, si farà riferimento ai consumi medi di similari nuclei familiari, fatte salve le penali.
2. In merito alle modalità di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:
 - a) di manomettere le condutture esterne e gli apparecchi di misura, di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
 - b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
 - c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

ARTICOLO 63 - DENUNCIA PENALE PER MANOMISSIONI

1. La manomissione degli impianti per la violazione dei sigilli o i prelievi abusivi di acqua senza autorizzazione é vietata ed é perseguita a norma di legge.

CAPO X - INTERRUZIONE SERVIZIO DI FORNITURA

ARTICOLO 64 - PROCEDURA DI DISTACCO FORNITURA PER MOROSITÀ

1. Gli utenti morosi per fatture-bollette insolute o per somme dovute a qualsiasi titolo al Comune, che effettuano il pagamento oltre i termini della scadenza della bolletta, sono tenuti alla corresponsione dell'importo dovuto oltre a quello di una penale irriducibile e all'ammontare degli interessi applicati sulle somme non pagate nei termini.
2. Il mancato pagamento nei termini viene evidenziato in un'apposita sezione della fattura-bolletta successiva con la quale l'utente viene invitato a saldare il debito, avvertendolo che in mancanza si provvederà al distacco della fornitura, senza ulteriore avviso.
3. Il Comune dopo aver sollecitato il pagamento della fattura - bolletta scaduta e distaccato la fornitura può procedere anche all'asporto o sigillatura del contatore.
4. Nel caso di reiterata impossibilità ad accedere al contatore, per come disciplinato nella Carta dei servizi, il personale incaricato intercetta la condotta e interrompe il flusso idrico addebitandone i costi all'utente moroso.
5. Nel caso d'impedimento all'accesso, il Comune, ove possibile, provvede allo spostamento del contatore, anche sostituendolo, e ad addebitare le spese all'utente.
6. Tutte le spese effettuate dal Comune direttamente o dalla ditta incaricata (spedizione avvisi, sopralluoghi, autorizzazioni, contatore, progettazioni, lavori edili, etc.) sono posti a carico dell'utente moroso e inclusi nella bolletta di chiusura del rapporto contrattuale che, ove rimasta inevasa, sarà riscossa coattivamente, con l'aggravio delle relative spese.
7. Il riallacciamento o riattivazione della fornitura ha luogo solamente dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza, e dimostrato, attraverso consegna del bollettino in originale, di aver pagato il debito e le spese indicate nella bolletta di chiusura ovvero a seguito di concessione di pagamento dilazionato.
8. Delle operazioni di distacco dell'utenza dalla condotta idrica dovrà essere redatto apposito verbale, di cui una copia è consegnata all'utente.
9. L'utente moroso non può pretendere l'indennizzo o il risarcimento dei danni derivanti dall'interruzione dell'acqua o altra causa ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura. E' fatta salva l'azione penale.

ARTICOLO 65 - INTERRUZIONE IMPROVVISA O PROGRAMMATA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE

1. L'interruzione dell'erogazione idrica può essere improvvisa o programmata.
2. L'interruzione improvvisa è normalmente causata da un guasto inaspettato delle apparecchiature ovvero di perdite dalle reti che condizionano l'erogazione idrica. Altri esempi di interruzioni improvvise potrebbero ricondursi a fabbisogni di emergenza, nel caso d' incendi, nonché per l'esecuzione dei lavori causati da guasti imprevedibili.
3. L'interruzione programmata potrebbe, invece, essere quella causata da lavori di manutenzione- riparazione che è possibile eseguire programmando l'intervento, e fornendo agli utenti una preventiva informazione del disservizio e della sua durata. Ulteriore motivo di interruzione, normalmente programmata, è causata da scarsità della risorsa idrica. Anche in questo caso il Comune annuncia la situazione di scarsità attraverso uno specifico avviso o ordinanza del Sindaco prevedendo, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone, che la erogazione a fasce orarie o la parziale sospensione della fornitura.
4. In ogni caso il Comune non assume responsabilità alcuna, e l'utente non potrà pretendere alcun indennizzo per le eventuali temporanee interruzioni dell'erogazione idrica e per la diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore, a necessità di esercizio o manutenzione di impianti, quali rotture delle tubazioni, guasti nelle opere di presa o delle condutture pubbliche, lavori di riparazioni o di nuovi impianti, magra delle sorgenti, difficoltà di approvvigionamento, lavori in corso e simili.
5. Le utenze che, per la loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere, a proprie spese, all'installazione di un adeguato autonomo impianto di riserva.

ARTICOLO 66 - CHIUSURA TEMPORANEA E RIAPERTURA DELL'UTENZA

1. L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la fornitura dovrà presentare richiesta scritta all'Amministrazione.
2. Analoga procedura dovrà essere osservata per la successiva riattivazione. Sono a suo carico le spese e i diritti relativi.
3. Per il tempo che la fornitura rimarrà interrotta, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero di quel maggior consumo che dovesse essere calcolato nelle situazioni di contatore guasto, perdite accidentali o altre eventuali cause.

ARTICOLO 67 - CAUSE DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

1. Oltre alle situazioni di cui agli articoli precedenti, il Comune procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa stradale nei seguenti casi:
 - a) manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, salva comunque il pagamento della penale, la successiva risoluzione del contratto e la denuncia alle Autorità competenti;
 - b) qualora il Comune non ritenga idonei gli impianti interni o rechino connessioni pregiudizievoli con altri punti di approvvigionamento quali pozzi, acquedotti, etc.,
 - c) qualora l'utente risulti irreperibile e le fatturazioni vengano restituite dal servizio postale;
 - d) nei casi di mancata sottoscrizione di un contratto, prelievo abusivo dell'acqua direttamente dalla rete idrica comunale, il Comune, senza preavviso alcuno, provvede alla chiusura della presa stradale interrompendo l'erogazione, al pagamento della penalità prevista dall'allegato A " Tariffario dei servizi accessori e delle indennità" al presente regolamento, fatta salva la denuncia per furto d'acqua alle Autorità competenti;
 - e) qualora il fabbricato non sia temporaneamente o permanentemente fruibile per cause strutturali;
 - f) qualora vengano frapposti ostacoli alla rilevazione dei consumi da parte del personale appositamente incaricato. Ad eccezione dei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) il Comune ha l'obbligo di dare all'utente un preavviso di 30 giorni prima di interrompere la somministrazione dell'acqua.
 - g) trascorsi 60 giorni dal decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione al Comune o abbiano richiesto di volturare o dismettere il contratto;
 - h) fallimento dell'utente.
2. Il Comune addebiterà all'utente o agli eredi le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora, penali ed eventuali danni cagionati.
3. Nel caso in cui la riattivazione del servizio venga disposta dall'Autorità competente è facoltà del Comune porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura dandone comunicazione all'utente o al soggetto nei cui confronti è stata disposta la riattivazione, nelle more della definizione della controversia insorta, e comunque fatto salvo il diritto del Comune al pagamento del servizio prestato.

ARTICOLO 68 - CENTRO SEGNALAZIONI GUASTI

1. Il Comune, secondo i termini e le modalità disciplinate dalle Autorità, implementa i canali di comunicazione con l'utenza, comprendente anche la funzionalità di un servizio telefonico con operatore per ricevere segnalazioni di guasti e richieste di pronto intervento.
2. I dati del servizio sono monitorati ed analizzati al fine di migliorare il servizio.

ARTICOLO 69 - CONTESTAZIONI O RECLAMI

1. Le contestazioni o reclami devono essere rilasciati secondo le modalità dettate nella Carta dei servizi.

ARTICOLO 70 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

1. Il personale o gli incaricati del Comune sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia, a rispondere ai loro bisogni in materia di servizio idrico, ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi.
2. Il personale o gli incaricati sono altresì tenuti ad identificarsi sia nel rapporto personale che nel rapporto telefonico.

CAPO XI - PENALITA'

ARTICOLO 71 - VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

All'Allegato A al presente Regolamento denominato "Tariffario dei servizi accessori e delle indennità" sono esposti gli addebiti al pagamento dei quali gli utenti finali saranno tenuti nei casi previsti dagli articoli del presente regolamento.

CAPO XII - DISCIPLINA E GESTIONE DELLA PUBBLICA FOGNATURA

ARTICOLO 72 - CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

1. Ai sensi della vigente normativa gli scarichi immissibili nella pubblica rete fognaria possono derivare da:
 - a) acque reflue urbane;
 - b) acque reflue industriali;
 - c) acque reflue domestiche;
 - d) acque reflue derivanti da sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia o delle acque di lavaggio di superfici interne o di piazzali.

ARTICOLO 73 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DOMESTICI ALLA RETE FOGNARIA

1. Tutti gli insediamenti che generano scarichi di acque reflue domestiche e per i quali lo scarico terminale sia canalizzabile con una condotta avente sviluppo inferiore o uguale a 100 m dalla pubblica fognatura, hanno l'obbligo di immettere in essa detti reflui, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti. La distanza viene calcolata partendo dal limite di proprietà più vicino rispetto al punto di allacciamento alla pubblica fognatura indicato dal gestore, a prescindere dalle predisposizioni dello scarico interne del fabbricato.
2. Tutti gli allacciamenti dovranno essere realizzati innestando i terminali nel pozzetto della rete fognaria senza interessare direttamente i collettori principali, raggruppando il maggior numero di utenti.
3. Tutti i nuovi scarichi di tipo domestico sono ammessi in fognatura previa domanda di allacciamento al Gestore, secondo le modalità descritte nel seguito.
4. La domanda di allacciamento dovrà essere inoltrata al Gestore e dovrà contenere i seguenti dati:
 - a) nome e cognome del richiedente;
 - b) veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale, rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza;
 - c) codice fiscale del richiedente;
 - d) indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento alla rete, via e numero civico;
 - e) Permesso di costruire/Licenza edilizia dell'immobile per il quale si richiede l'autorizzazione allo scarico;
5. Si dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione progettuale a firma di professionista abilitato.
 - a) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l'indicazione del fabbricato interessato;
 - b) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500), riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni delle acque reflue con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale, nonché la presenza di eventuali fosse settiche;
 - c) Profilo della tubazione di collegamento alla pubblica fognatura (dai pozzetti di raccolta all'interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.;
 - d) Particolari costruttivi (in scala 1:50) dei previsti pozzetti di collegamento alla pubblica fognatura e dell'ultimo pozzetto di ispezione (munito di sifone e di apparecchiatura antiriflusso), all'interno della proprietà;
 - e) Titolo di proprietà dell'immobile;
 - f) Copia della licenza edilizia o del permesso di costruire o copia della autorizzazione o atto notorio circa la regolarità edificatoria dell'edificio per costruzioni anteriori al 1977;
6. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di allacciamento, il Gestore provvede a completare l'istruttoria ed ha facoltà di richiedere elementi integrativi. In tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non appena gli stessi vengono acquisiti.
7. A garanzia della puntuale osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione dell'allacciamento, il Gestore richiederà la costituzione di una cauzione o fidejussione i cui importi sono previsti dall'allegato A " Tariffario dei servizi accessori e delle indennità" al presente regolamento

8. che sarà svincolata entro 90 giorni dal termine dei lavori previa verifica dell'osservanza delle prescrizioni connesse all'allacciamento.
9. La costituzione di io fideiussione interesserà tutti gli allacciamenti.
10. Nel caso di ulteriori allacciamenti a tratti di fognatura privata che già recapita nella pubblica fognatura, il proprietario della fognatura dovrà comunicare preventivamente le variazioni al Gestore il quale si riserva la facoltà di richiedere integrazioni al progetto originale presentato con la domanda di allacciamento della fognatura privata, al fine del rilascio della autorizzazione alla realizzazione dei nuovi allacciamenti.
11. Nel caso di attivazione di nuovi strumenti urbanistici, i soggetti attuatori degli stessi, dovranno presentare al Gestore il progetto generale delle fognature, completo di ogni necessaria informazione per rilasciare il parere relativo al nuovo impianto. Il Gestore provvederà a rilasciare il proprio parere tecnico entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto. Detto parere tecnico è vincolante ai fini dell'accoglimento della domanda di allacciamento.

ARTICOLO 74 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI DI INSEDIAMENTI DOMESTICI O ASSIMILABILI

1. Per ogni scarico nella pubblica fognatura dovrà essere predisposto, di norma, un apposito pozzetto di controllo posto al limite interno della proprietà (pozzetto finale) costruito secondo gli schemi tipo forniti dal Gestore. Tale pozzetto dovrà essere sifonato allo scopo di evitare la fuoriuscita di cattivi odori.
2. I manufatti di allacciamento dovranno essere realizzati con materiali aventi ottima resistenza meccanica, alla corrosione, all'abrasione e scarsa scabrezza, per evitare perdite di carico e adesione di eventuali depositi. Deve essere garantita la tenuta delle condotte al fine di evitare dispersioni di acque reflue nel sottosuolo.
3. Le condotte di allacciamento dovranno avere dimensione e pendenze idonee. Dovranno essere evitati, per quanto tecnicamente possibile, gli incroci di condotte fognarie con esistenti condotte dell'acquedotto. Nei casi in cui ciò non sia possibile, la condotta fognaria dovrà essere collocata al di sotto di quella dell'acquedotto, ad una adeguata distanza.
4. Le condotte di allacciamento dovranno avere diametro interno minimo di 200 mm per lo scarico delle acque miste e di 120 mm per lo scarico delle sole acque nere. Le condotte di allacciamento non potranno avere pendenza inferiore all'1%.
5. La parte terminale della condotta di allacciamento deve essere innestata con quota di fondo non inferiore all'estradosso della condotta fognaria pubblica ricevente. Nei casi particolari il Gestore può concedere l'allacciamento a quota superiore rispetto alla sezione della condotta fognaria pubblica ricevente, a fronte della compilazione del modulo di sgravio delle responsabilità.
6. Fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, qualora le acque reflue originate dagli insediamenti non possano confluire nella pubblica fognatura per caduta naturale, l'Utente dovrà predisporre idoneo impianto autonomo di sollevamento dei reflui provvisto di sistema antiriflusso. A valle del sollevamento, lo scarico dovrà immettersi nella fognatura pubblica per sola caduta, mediante la realizzazione di un apposito pozzetto di decompressione. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in azione in caso di mancato funzionamento.
7. Per gli scarichi di acque reflue domestiche (o assimilate) che confluiscono in tratti di pubblica fognatura non ancora allacciata a depuratori, oppure o in tratti caratterizzati da esiguità di portate, pendenze o diametri inadeguati, sifoni inversi, stazioni di sollevamento di piccola entità, è prescritto il mantenimento o la realizzazione di fosse settiche all'interno delle proprietà prima dell'immissione in fognatura.
8. Con il superamento delle situazioni che hanno determinato la prescrizione delle fosse settiche, queste dovranno essere disattivate a cura e spese dei proprietari, previa ingiunzione comunale entro il termine di 90 giorni dalla stessa
9. Il Gestore si riserva la facoltà di applicare specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli impianti..
10. L'impianto privato di fognatura, salvo diversamente prescritto in relazione alla natura degli scarichi, deve essere collegato al condotto di allacciamento con l'interposizione di apposito pozzetto d'ispezione da realizzarsi al confine fra la proprietà pubblica e privata, di norma sul marciapiede comunale, a cura e spese del titolare dello scarico.
11. Il pozzetto d'ispezione deve essere a tenuta stagna e, al fine di consentire operazioni d'ispezione o di prelievo dei campioni, deve essere facilmente accessibile e avere dimensione minima di cm. 50x50 per scarico profondo fino a 1 metro e cm. 80x80 per scarico più profondo.
12. Il pozzetto d'ispezione deve altresì essere idoneo a contenere, le apparecchiature di analisi eventualmente prescritte dal Gestore o da altre Autorità.
13. Il pozzetto d'ispezione e le apparecchiature contenute devono essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese del titolare dello scarico.
14. Per quanto concerne gli impianti fognari interni alle proprietà, fatto salvo quanto contemplato dal presente regolamento, valgono le prescrizioni tecniche indicate nei diversi regolamenti comunali in materia edilizia e regolamenti comunali d'igiene e sanità.
15. Non sono ammessi allacci alla tubazione fognaria; le diramazioni dovranno essere collegate al primo pozzetto utile delle rete fognaria comunale.

16. Per i nuovi allacciamenti conseguenti a nuove costruzioni o a ristrutturazioni rilevanti su insediamenti esistenti, l'utente è tenuto a separare nella propria rete interna le acque meteoriche dalle acque nere anche se lo scarico avviene in un tronco fognario unico di tipo misto.
17. Al fine di evitare l'inquinamento del suolo sul quale è prevista la costruzione di un fabbricato, il Gestore permetterà l'uso di una o più immissioni nella pubblica fognatura per lo scarico provvisorio di servizi igienici ad uso degli addetti al cantiere.
18. Questi allacciamenti provvisori saranno definiti in modo da poter essere utilizzati, una volta terminata la costruzione, per servire in modo definitivo il fabbricato.
19. Per la scelta dei punti di allacciamento, il proprietario dello stabile dovrà fornire in tempo utile Gestore le necessarie indicazioni. Eventuali maggiori costi di allacciamento dovuti alla carenza di tali indicazioni verranno addebitate alla parte interessata
20. La rete fognaria comunale è predisposta per ricevere le acque di scarico provenienti da dispositivi o apparecchi con la bocca di scarico a quota superiore rispetto al piano stradale.
21. Di norma, quindi, gli scarichi ubicati a quota inferiore al piano stradale saranno allacciati alla pubblica fognatura mediante impianto di sollevamento e sconnessione idraulica che impedisca un eventuale riflusso delle acque fognarie all'interno della proprietà privata. Su motivata richiesta del titolare dello scarico e in situazione di adeguata profondità del collettore fognario ricevente, possono essere consentiti allacciamenti a gravità che raccolgano anche scarichi ubicati a quota inferiore al piano stradale, purché il titolare dello scarico prenda tutte le misure atte ad evitare rigurgiti nella propria rete interna e allagamenti, dei quali risulterà comunque responsabile unico per danni che potessero derivare al suo stabile ed a terzi per rigurgiti ed altro.
22. Il Comune non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti della fognatura comunale e pertanto l'utente dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
23. Nei casi indicati al comma 20 del presente articolo o qualora la conformazione del fabbricato e la quota del collettore della fognatura comunale non consentano totalmente o parzialmente lo scarico ad una quota superiore a quella di scorrimento delle acque nel condotto di fognatura, la circostanza deve essere specificata chiaramente nella domanda di autorizzazione e deve essere corredata dalla documentazione tecnica relativa all'impianto di sollevamento installato o che si prevede di installare.
24. L'impianto di sollevamento deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) La portata massima delle apparecchiature di pompaggio non deve superare per oltre il 30% la portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda di autorizzazione.
 - b) La prevalenza deve essere adeguata alla quota di immissione nella fognatura.
 - c) Le acque devono essere pompate ad un pozzetto (con chiusino di ispezione al piano stradale) collegato per caduta alla pubblica fognatura.
 - d) Le sezioni di passaggio della pompa e della condotta premente devono essere sufficienti a garantire il passaggio agevole anche di materiali in sospensione.
 - e) Devono essere installate almeno due pompe, di cui una di riserva abitualmente fuori servizio anche con la portata massima.
 - f) I chiusini devono avere dimensioni adeguate alle operazioni di pulizia e manutenzione.
 - g) Deve essere obbligatoriamente installato un sistema di avviamento e di arresto automatico delle pompe, nonché un dispositivo che segnali eventuali guasti o malfunzionamenti dell'impianto.
 - h) Sulle condotte di mandata devono essere obbligatoriamente installate idonee valvole di non ritorno.
25. Il Gestore non è responsabile per i danni causati al fabbricato o a terzi da eventuali rigurgiti anche nell'ipotesi di corretto funzionamento dell'impianto.

ARTICOLO 75 - SCAVI E RINTERRI IN SUOLO PUBBLICO E MODALITÀ DI DEPOSITO E DI SVINCOLO DELLA CAUZIONE E FIDEIUSSIONE

1. Come evidenziato nel preventivo di spesa, gli scavi ed i rinterrati necessari all'esecuzione delle nuove prese, impianti o diramazioni, saranno sempre a carico del richiedente. I lavori dovranno essere eseguiti dal richiedente tramite personale idoneo e secondo le eventuali specifiche impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Durante i lavori, il richiedente curerà la posa della prescritta segnaletica e la manutenzione dello scavo fino al ripristino della pavimentazione.
3. Tale onere richiederà il quotidiano controllo dei lavori in corso, in quanto il richiedente, il direttore dei lavori e l'esecutore dei lavori saranno responsabili, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone e cose.
4. Il richiedente, prima di eseguire lo scavo, dovrà inoltre informarsi sugli eventuali sottoservizi esistenti nel tratto di strada interessato dallo scavo, richiederne il parere ed ottenerne il relativo benessere da parte degli enti interessati, restandone egli l'unico responsabile di ogni eventuale danno.
5. La cauzione o fideiussione, quantificata dal tecnico istruttore, sarà richiesta con le consuete modalità di avviso e di pagamento.
6. Nella fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa dovranno essere inserite le seguenti
 - a. OGGETTO: Occupazione di suolo pubblico finalizzata all'allaccio alla rete fognaria dell'immobile sito a Capistrano, località, in via, n.;

- b. Il garante s’impegna a pagare, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Capistrano, senza facoltà di opporre eccezioni, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c..
 - c. Il garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del concessionario, di cui all’art. 1944 c.c., e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c..
 - d. Lo svincolo della garanzia fideiussoria può avvenire solo con la consegna da parte del Gestore al garante del documento con cui il Comune di Capistrano attesti l’integrale ed esatta rimessa in pristino del suolo pubblico con allegato l’originale della garanzia riportante l’annotazione di svincolo, oppure una dichiarazione che liberi il concessionario da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.
7. La manomissione, l’esecuzione degli scavi ed i relativi ripristini dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni secondo le modalità e prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni stesse;
 8. Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito entro 30 giorni dall’inizio dei lavori. Scaduto tale termine si provvederà prima alla diffida e poi alla diretta esecuzione dei lavori previo incameramento della cauzione.
 9. Il richiedente, comunicherà la fine lavori e richiederà lo svincolo della fideiussione.
 10. Entro 3 mesi dalla fine dei lavori, l’Area Tecnica effettuerà, un sopralluogo tecnico al fine di verificare il corretto ripristino dell’area oggetto di manomissione.
 11. Lo svincolo del deposito cauzionale/fidejussione avverrà non prima di 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori, sempre che non si siano verificati avvallamenti o deformazioni del piano viabile dovuti al non corretto ripristino e non rilevabili immediatamente al momento del sopralluogo tecnico.
 12. Nel caso in cui si rilevi che i lavori di ripristino non siano stati eseguiti a regola d’arte, il Comune diffiderà i titolari dell’autorizzazione al completo rifacimento, assegnando un termine perentorio per l’esecuzione.
 13. Decorso il termine assegnato, qualora, il ripristino sia stato eseguito in modo, anche parzialmente difforme, o non sia stato eseguito, il Comune provvederà direttamente alla esecuzione dei lavori e in danno del titolare dell’autorizzazione, previo l’incameramento della cauzione o l’escussione della fidejussione/polizza fideiussoria, addebiterà le spese eccedenti l’importo garantito al titolare della autorizzazione.
 14. L’addebito delle spese eccedenti l’importo della cauzione o fidejussione/polizza fideiussoria sarà applicato anche qualora si verificassero danni a cose o persone.

ARTICOLO 76 - PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

1. Sono di proprietà pubblica tutte le opere fognarie ed i manufatti ubicati sul suolo pubblico realizzati dal Gestore.
2. La costruzione delle opere necessarie a realizzare l’allacciamento è interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto autorizzato dal Gestore.
3. Prima dell’inizio dei lavori di allacciamento il proprietario dell’immobile deve inviare al Gestore, almeno 2 giorni prima dell’esecuzione dei lavori, una comunicazione che riporti la data di inizio dei lavori, l’impresa esecutrice, il nominativo del direttore dei lavori ed i relativi riferimenti telefonici. Egli dovrà inoltre ottemperare alle prescrizioni richieste dal Gestore, anche in corso d’opera. In caso di mancata comunicazione sarà comminata una sanzione prevista dall’allegato A “ Tariffario dei servizi accessori e delle indennità” al presente regolamento a copertura degli oneri di verifica successiva, oltre ad eventuali costi vivi sostenuti e salvo maggior danno.
4. I lavori di allacciamento dovranno essere eseguiti direttamente dall’Utente, previa autorizzazione del Gestore. Nel caso in cui il lavoro di allacciamento venga realizzato direttamente da un privato, lo stesso dovrà acquisire le autorizzazioni, oltre che dal Gestore anche dall’Ente proprietario della strada, assoggettandosi al “Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per l’esecuzione di lavori comportanti la manomissione ed il ripristino del suolo pubblico” dell’Ente medesimo, qualora in vigore.
5. La proprietà dei manufatti necessari all’allacciamento resta del proprietario dell’immobile così come resta a suo carico ogni e qualsiasi opera derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria ed anche quelle derivanti dall’adempimento di successive disposizioni e prescrizioni richieste dal Gestore.
6. La pulizia delle opere di allacciamento è considerata manutenzione ordinaria; nei casi di urgenza, su esplicita richiesta, la pulizia potrà essere eseguita dal Gestore con pagamento degli oneri a consuntivo da parte dell’Utente.
7. Nel caso in cui l’allacciamento alla pubblica fognatura di un’utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il proprietario deve procedere secondo quanto previsto dal Codice Civile in materia di servitù prediali.
8. Il proprietario del terreno ha l’obbligo di consentire il passaggio sulla fascia di congiunzione tra il collettore ed il primo pozzetto di ispezione per attività ispettive per gli scarichi soggetti ad autorizzazione.
9. Nel caso in cui un manufatto di allacciamento alla pubblica rete fognaria insistente su proprietà pubblica, determini condizioni di pericolo (avvallamenti, cedimenti stradali ecc.), o si renda necessaria una modifica della stessa in relazione ad adempimenti normativi o per necessità della pubblica amministrazione il proprietario del manufatto deve provvedere immediatamente all’esecuzione dei lavori necessari per il ripristino e messa in sicurezza delle opere su suolo pubblico, provvedendo inoltre ad informare il Gestore e gli Enti competenti ed ottenere i necessari nulla osta all’esecuzione dei lavori. Qualora il proprietario del manufatto non sia celermente rintracciabile o questi non intenda eseguire l’intervento manutentivo, il Gestore esegue i

necessari interventi su suolo pubblico, provvedendo ad addebitare a consuntivo i relativi oneri al proprietario del manufatto interessato.

10. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.

ARTICOLO 77 - CONTROLLO E SORVEGLIANZA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA

1. Tutti i lavori ed opere inerenti alla costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti, dovranno essere autorizzati dal Gestore, il quale potrà disporre controlli ed ispezioni nei modi e nei termini più opportuni.

ARTICOLO 78 - ISPEZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE ALLACCIATE ALLA RETE PUBBLICA

1. Il Gestore potrà effettuare ispezioni delle condotte fognarie allacciate alla pubblica rete fognaria, anche mediante video ispezione, per garantire la funzionalità del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue.

ARTICOLO 79 - DIRITTO DI PASSAGGIO ATTRAVERSAMENTO PROPRIETÀ PRIVATE

1. Le aree private attraversate dalla fognatura sono vincolate a servitù di passaggio ai termini dell'art. 1033 e seguenti del Codice Civile. Pertanto il Gestore ha diritto perpetuo di costruire e posare entro tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione, con il preavviso al proprietario.
2. Il personale incaricato del Gestore ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni.
3. Il Gestore si obbliga a risarcire il proprietario degli eventuali danni arrecati.
4. Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle condotte e/o canalizzazioni, costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare ovvero lasciare crescere entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la condotta e/o canalizzazione.
5. L'atto costitutivo della servitù sarà concordato tra le parti sulla base del progetto e dovrà contenere tutte le necessarie prescrizioni (dimensioni fascia di rispetto, etc)

ARTICOLO 80 - SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

1. Le acque meteoriche di dilavamento, non devono, di norma, essere avviate alla depurazione.
2. Per quanto tecnicamente possibile, in relazione allo stato dei luoghi ed alla disponibilità di recapiti naturali, Le acque meteoriche provenienti dai tetti e dagli scarichi o scoli proprietà private non possono essere scaricate liberamente su strade o su manufatti pubblici di qualsiasi natura, ma possibilmente, devono essere fatte assorbire in loco dal terreno, oppure vanno incanalate e convogliate nella rete di fognatura, ove presente.
3. In particolare, in corrispondenza degli accessi pedonali o carrai delle proprietà private, dovranno essere impediti scorrimenti superficiali di acque meteoriche verso le pubbliche vie; allo scopo devono essere previste opportune opere di intercettazione (griglie, camerette, ecc.) collegate alla rete di fognatura dedicata alla sola raccolta delle acque piovane ove presente.
4. Nelle zone di nuova urbanizzazione, ampliamento o prolungamento, i soggetti attuatori degli strumenti urbanistici dovranno prevedere reti separate dalla pubblica fognatura per il collettamento delle acque meteoriche di dilavamento.
5. Fanno eccezione ai commi precedenti i recapiti di sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia normati dal presente regolamento.

**CAPO XIII DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PER LE ACQUE REFLUE
DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE**

**ARTICOLO 81 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE
DOMESTICHE**

1. Sono “scarichi domestici” quelli provenienti da insediamenti abitativi di tipo residenziale e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi, non necessitano di esplicita autorizzazione da parte del Gestore, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria esistente.
2. Ai sensi del comma 7 dell'art. 101 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 112 dello stesso, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
 - a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
 - c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
 - e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
 - f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
3. Le nuove immissioni degli scarichi domestici in pubblica fognatura devono essere realizzate secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. Per le utenze di nuova costruzione o in ristrutturazione che vengono allacciate alla pubblica fognatura servita da impianto di depurazione terminale adeguato è, di norma, vietato l'uso di trattamenti depurativi a piè di fabbricato (fosse settiche, fosse Imhoff, ecc.), fatto salvo specifiche prescrizione del Gestore. Le utenze esistenti dovranno, qualora il Gestore lo ritenga opportuno, procedere alla dismissione eliminando i manufatti di trattamento previa pulizia, disinfezione, demolizione o riempimento degli stessi con materiale inerte costipato.
4. Gli Utenti serviti dalla pubblica rete fognaria con impianto di depurazione inadeguato o sprovvista di impianto di depurazione, che abbiano inserito un sistema di pretrattamento privato dello scarico in osservanza del Regolamento di fognatura e depurazione, devono provvedere a proprie spese alla manutenzione dello stesso sistema.
5. Gli Utenti domestici di cui al comma precedente possono usufruire degli impianti del Gestore (ove siano presenti) per il conferimento dei fanghi e dei liquami prodotti dal sistema di pretrattamento privato, secondo le modalità previste del presente regolamento.
6. Gli Utenti devono corrispondere comunque, oltre a quella di fognatura, anche la quota di tariffa relativa alla depurazione, ai sensi della normativa vigente in materia.
7. Tutte le utenze domestiche ed assimilate che scaricano in pubblica fognatura e si approvvigionano in tutto o in parte di acqua al di fuori del servizio dell'acquedotto pubblico debbono essere dotate di misuratori di portata delle acque scaricate;

**ARTICOLO 82 - MANOMISSIONI DELL'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA E
MODIFICA DELLA NATURA DELLO SCARICO**

1. Il Gestore nel caso in cui accerti:
 - a) manomissione o irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione dello;
 - b) modificazione della natura e della qualità dello scarico;diffiderà, fatto salvo quant'altro stabilito per legge, l'Utente a proseguire e inviterà a regolarizzare la situazione accertata entro il termine perentorio di 30 giorni.
2. Allorquando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, il Gestore provvede a comunicare all'Utente la necessità di regolarizzare la situazione e contestualmente a comunicare all'autorità competente l'accaduto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, il Gestore provvede ad effettuare d'ufficio l'intervento di ripristino addebitando il relativo costo all'Utente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o patendi dal Gestore.
4. Qualora la modifica della natura o della qualità dello scarico non comporti un rischio per la salute pubblica e/o per l'ambiente, l'Utente che non è in grado di rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente deve richiedere al Gestore l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Tale utenza, da assimilabile a domestica, sarà considerata industriale.

CAPO XIV DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA

ARTICOLO 83 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Le acque di scarico provenienti dai processi industriali e produttivi, così come indicate all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs. 152/2006 sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche qualitative e quantitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.
2. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dalle norme di legge o prescritti in autorizzazione in base a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i., e nel rispetto del presente regolamento.
3. I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque di qualsiasi natura prelevate allo scopo.
4. Le acque degli insediamenti industriali provenienti esclusivamente dai servizi igienici, mense, abitazioni e comunque da scarichi di tipo domestico o assimilabile, sono soggette alle norme di cui al Capo III, purché queste siano convogliate con collettori distinti da quelli dell'attività industriale.

ARTICOLO 84 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI INDUSTRIALI E/O DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA

1. Analogamente agli insediamenti domestici, le domande di allacciamento di scarichi industriali e/o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne alla pubblica rete fognaria, devono essere presentate dai proprietari degli immobili in conformità al modello predisposto dal Gestore.
2. L'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento non implica l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico, che deve essere rilasciata al titolare dell'attività produttiva secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La domanda di allacciamento alla pubblica fognatura dovrà essere inoltrata al Gestore e dovrà contenere gli stessi dati e la stessa documentazione progettuale a firma di professionista abilitato prevista per la domanda di allacciamento per gli scarichi domestici.

ARTICOLO 85 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

1. Ferme restando le disposizioni tecniche riguardanti gli allacciamenti di tipo domestico ed assimilabile, gli allacciamenti di tipo industriale dovranno rispettare anche le disposizioni del presente articolo.
2. L'insediamento deve essere dotato di adeguato sistema di trattamento/depurazione atto a ricondurre lo scarico entro i limiti richiesti, l'Utente dovrà adeguarsi alla prescrizione pena la non ammissibilità della domanda.
3. L'insediamento deve essere dotato di un pozzetto di ispezione terminale, costruito secondo gli schemi tipo forniti dal Gestore, ove poter accedere per il prelievo di campioni di acqua reflua da sottoporre ad analisi (pozzetto di campionamento) accessibile a tutti gli organi di controllo. Tale pozzetto è, di norma, ubicato all'interno dell'insediamento in prossimità del limite di proprietà, fatte salve eventuali altre prescrizioni imposte dal Gestore.
4. Per i nuovi insediamenti gli scarichi non derivanti dalle linee di produzione, quelli domestici o a questi assimilabili, devono, di norma, avere una linea di raccolta dei reflui distinta da quella che colletta i reflui industriali.
5. Per gli insediamenti in cui la separazione delle condotte di scarico di cui al precedente comma risulti per l'utente eccessivamente onerosa o tecnicamente difficoltosa, è consentita la miscelazione a condizione che il pozzetto di campionamento venga collocato a monte della miscelazione medesima.
6. Il Gestore si riserva la facoltà di applicare specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli impianti.
7. Tutte le utenze industriali che scaricano in pubblica fognatura e si approvvigionano in tutto o in parte di acqua al di fuori del servizio dell'acquedotto pubblico debbono essere dotate di misuratori di portata delle acque scaricate.
8. Non sono ammessi allacci alla tubazione fognaria; le diramazioni dovranno essere collegate al primo pozzetto utile delle rete fognaria comunale a seguito di tutte le prescrizioni e le opere da effettuare e descritte nel presente regolamento.

ARTICOLO 86 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

1. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata da parte del Gestore al titolare dell'attività produttiva. L'istanza deve essere redatta in conformità al modello predisposto dal Gestore e deve essere corredata della seguente documentazione progettuale a firma di professionista abilitato:
 - a) Corografia (scala 1:2000) e planimetria generale (scala 1:200 o 1:500) dalle quali si rilevino esattamente l'ubicazione dell'insediamento, i diversi reparti di lavorazione, il percorso delle reti fognarie interne, i punti di scarico delle acque reflue industriali, domestiche, di prima pioggia e meteoriche, il pozzetto di prelievo campioni, l'esatta posizione dei misuratori di portata dell'acqua scaricata, gli eventuali pozzi e/o ogni altra fonte di approvvigionamento dell'acqua potabile e/o di servizio.

- b) Progetto esecutivo dell'impianto di depurazione privato, e relazione tecnica dettagliata del suo funzionamento con descrizione delle sostanze inquinanti che si intendono ridurre con appositi trattamenti delle acque reflue, specificando i limiti ai quali si intendono allineare gli scarichi.
 - c) Scheda tecnica dei misuratori di portata.
 - d) Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
 - e) Qualsiasi altro provvedimento autorizzativo di cui siano in possesso.
2. Qualora la documentazione presentata risultasse mancante di qualcuno dei suddetti allegati o qualora il contenuto degli stessi risultasse non sufficiente ad insindacabile giudizio del Gestore, questi potrà richiedere integrazioni che dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla richiesta, in caso contrario l'istanza s'intenderà respinta.
 3. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata in capo al titolare dell'attività da cui origina lo scarico, il quale assume gli obblighi e i diritti conseguenti.
 4. E' vietato usare il proprio allacciamento per usi diversi da quello autorizzato (quali lo smaltimento occasionale di reflui di terzi e/o rifiuti) o effettuare scarichi di qualsiasi tipo in qualsiasi punto della fognatura diverso da quello autorizzato.
 5. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.lgs. 152/06 e fatto salvo quanto ivi previsto, ha durata di quattro anni dalla data di rilascio della stessa. Un anno prima della scadenza, il titolare dovrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione presentando la richiesta in conformità al modello predisposto dal Gestore, il quale avviserà preventivamente il titolare dello scarico dello scadere dei termini per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione medesima. La tardiva richiesta di rinnovo può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 comma 3 del D.lgs. 152/06.
 6. Il titolare dell'autorizzazione qualora vi sia una sospensione del ciclo produttivo, potrà richiedere la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo fino a 180 giorni senza che questa decada di diritto. Tale sospensione non comporta la proroga della data di scadenza dell'autorizzazione.
 7. Le condizioni di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura provenienti da insediamenti industriali possono richiedere l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione. Il titolare dello scarico è responsabile di tali impianti e ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento a sua cura e spese nel rispetto delle normative vigenti. Gli impianti di pretrattamento devono risultare conformi alla documentazione tecnica allegata all'autorizzazione allo scarico. Nell'eventualità di disservizi degli impianti di pretrattamento per avaria e/o manutenzione straordinaria, il titolare dell'attività deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio.
 8. Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare al Gestore le variazioni che possono modificare l'autorizzazione entro trenta giorni dall'evento (modifica di posizione, quantità e qualità dello scarico, modifica agli impianti di pretrattamento, variazioni della titolarità dell'azienda, ecc.). Nel caso in cui le variazioni siano considerate sostanziali ad insindacabile giudizio del Gestore, il titolare dello scarico è tenuto a richiedere una nuova autorizzazione presentando la documentazione prevista dal presente regolamento.
 9. Qualora se ne verifichi la necessità, il Gestore può prescrivere, motivando la richiesta adeguatamente, l'installazione di adeguati strumenti per il campionamento in continuo degli scarichi connessi ai processi produttivi: tali strumenti, dovranno essere installati e posizionati, a cura e spese dell'Utente, sull'ultimo punto accessibile prima dell'innesto alla pubblica fognatura.
 10. Il Gestore, se lo ritiene necessario, può, motivandolo adeguatamente, richiedere al titolare di scarichi di acque reflue industriali di predisporre, a sua cura e spese, un idoneo sistema per la misura della quantità dello scarico, avente le caratteristiche indicate dal Gestore stesso.
 11. Gli strumenti di misura devono essere sigillabili ed accessibili da parte del personale all'uopo incaricato dal Gestore.
 12. L'Utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare, immediatamente, al Gestore il mancato o anomalo funzionamento di detto strumento.
 13. Qualora fossero rilevate inadempienze imputabili al titolare dello scarico, il Gestore provvederà secondo quanto previsto dall'art. 130 del D.lgs. 152/06.

ARTICOLO 87 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE RISPETTANO I LIMITI DELLA TABELLA 3) ALL. 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152

1. Gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale una pubblica fognatura sono ammessi nel rispetto dei limiti della Tab. 3 all. 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06.
2. Le attività di verifica ed ispezione degli scarichi delle acque reflue industriali sono effettuate dal Gestore con personale all'uopo incaricato.
3. Il Gestore ha facoltà di effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e può accertare, in ogni momento, le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
4. Qualora l'autorizzazione allo scarico venisse sospesa o revocata, l'Utente non potrà più scaricare i propri reflui; in caso di revoca, il rilascio della nuova autorizzazione sarà subordinato alla presentazione di formale richiesta la quale, oltre alla

normale documentazione, dovrà riportare le soluzioni adottate per rimuovere le cause che avevano originato il provvedimento di revoca.

ARTICOLO 88 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN DEROGA AI LIMITI DELLA TABELLA 3) ALL. 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella medesima, il Gestore potrà disporre eventuali deroghe ai limiti della tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06.
2. Detti scarichi devono essere esplicitamente autorizzati dal Gestore con apposita convenzione da stipularsi con il titolare dello scarico nella quale vengano definiti qualitativamente e quantitativamente l'entità del superamento dei singoli parametri derogati ed eventuali limiti temporali allo scarico.
3. Per tali Utenze deve essere presentata apposita istanza in conformità al modello predisposto dal Gestore.
4. Per detti scarichi valgono integralmente le norme relative al controllo della qualità degli scarichi di cui al presente Regolamento.
5. In caso di effettiva impossibilità di garantire il proprio servizio di depurazione, Il Gestore potrà chiedere la riduzione del carico inquinante, concordando col titolare dell'insediamento un congruo termine per l'adeguamento degli impianti di trattamento privati dei suddetti scarichi.
6. Nel caso venga ravvisato il superamento dei limiti concordati nella convenzione, il Gestore applicherà l'automatica segnalazione all'Autorità competente e, fatte salve le altre azioni previste in termini di legge, l'emissione da parte dello stesso di una sanzione pecuniaria a carico del titolare dello scarico industriale, stabilita in base allo schema all' "Allegato - Sanzioni per superamento dei limiti autorizzati per gli scarichi industriali".
7. Per gli scarichi di acque reflue industriali allacciati alla pubblica fognatura, il Gestore potrà inoltre esperire indagini anche per quanto riguarda gli eventuali effetti negativi derivanti dalle attività produttive, assumendo i necessari provvedimenti con possibilità di sospensione del servizio.

ARTICOLO 89 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CON CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI SUPERIORI A QUANTO PREVISTO DALLA TABELLA 5) DELL'ALL. 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152

1. Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili in percentuali superiori a quanto previsto dalla tabella 5) dell' allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/06 non possono essere autorizzati e pertanto sono sempre vietati.

ARTICOLO 90 - SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne come definite dal presente Regolamento, possono essere immesse nella pubblica rete fognaria. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dalle norme di legge per gli scarichi in pubblica rete fognaria o prescritti in autorizzazione allo scarico in base a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. e nel rispetto del presente regolamento.
2. I titolari delle seguenti attività:
 - a) le attività di cui all'Allegato VIII alla parte terza del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
 - b) le attività di distribuzione del carburante;
 - c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze;
 - d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
 - e) i depositi, i centri di raccolta, trattamento e trasformazione dei rifiuti e le discariche non rientranti nelle attività di cui alla lettera a);
 - f) le aree intermodali destinate all'interscambio di merci e materiali.

dovranno realizzare impianti di depurazione per la ricezione delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne, progettati tenendo conto delle caratteristiche delle acque da depurare, data la loro grande variabilità.

I titolari delle attività di cui al comma precedente dovranno richiedere al Gestore l'allacciamento alla stessa e l'autorizzazione allo scarico, corredando la richiesta con il piano di prevenzione e gestione previsto dal presente regolamento.

3. La domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere inoltrata al Gestore e dovrà contenere i seguenti dati:
 - a) nome e cognome del richiedente;
 - b) veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza;
 - c) codice fiscale del richiedente;
 - d) indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento alla rete, via e numero civico;
 - e) codice utenza del pubblico acquedotto se disponibile

- f) altre specifiche integrazioni richieste dal Gestore.
4. Si dovrà allegare alla domanda quanto segue:
- a) Piano di prevenzione e gestione contenente la seguente documentazione
 - i. Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l'indicazione del fabbricato interessato;
 - ii. Planimetria (in scala 1:200 o 1:500) e schemi grafici di dettaglio (in scala 1:50) riportanti:
 - L'indicazione delle superfici scolanti con specificazione della relativa destinazione d'uso;
 - L'indicazione delle ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - I tracciati delle reti interne di raccolta ed immissione in fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale;
 - Profilo della/e tubazione/i di collegamento alla pubblica fognatura (dalle opere di stoccaggio e dagli impianti di trattamento all'interno della proprietà fino a quello di immissione, nonché dai pozzetti di raccolta all'interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, i punti di controllo dell'immissione, ecc.;
 - Particolari costruttivi (in scala 1:50) delle eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio nonché dei sistemi ed impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle stesse;
 - iii. Relazione tecnica che illustri:
 - Le attività svolte nell'insediamento;
 - Le principali caratteristiche delle superfici scolanti;
 - La potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - Il volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio;
 - Le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste;
 - La valutazione del rendimento di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata;
 - Le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione dei sistemi di trattamento adottati;
 - Le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nella pubblica fognatura;
 - Gli elementi conoscitivi necessari ad una compiuta valutazione della situazione in atto o prevista, nonché delle soluzioni strutturali o di gestione adottate o che si intendono adottare nelle aree sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi siano rischi di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio
 - iv. Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente:
 - Frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti;
 - Procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - Procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali;
 - Modalità di formazione ed informazione del personale addetto.
 - b) Riferimento alla pratica di autorizzazione all'allacciamento.
 - c) Ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria per il rilascio della autorizzazione allo scarico pari a € 120,00
5. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda il Gestore approverà il piano di prevenzione e gestione e contestualmente autorizzerà lo scarico. Il Gestore ha facoltà di richiedere elementi integrativi alla domanda; in tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non appena gli stessi vengono acquisiti.
6. I distributori di carburante rientranti in un programma di chiusura e smantellamento a termini dell'art. 3 commi 1 e 2 del D.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 come modificato dal D.lgs. 8 settembre 1999 n. 346 o suddetti a chiusura e smantellamento programmati saranno comunque soggetti alla presentazione del piano di prevenzione e gestione.
7. Per gli impianti di cui al comma precedente il Gestore può, a sua discrezione, e previa verifica di compatibilità idraulica della rete fognaria e di processo legato al trattamento di depurazione finale, concedere una proroga non superiore ad anni due all'installazione di vasche di prima pioggia, autorizzando temporaneamente l'immissione in fognatura dell'intero volume di acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio senza separazione e trattamento delle acque di prima pioggia. Decorso i termini di proroga suddetti, qualora l'impianto non fosse nel frattempo stato ancora smantellato, il titolare dello stesso sarà comunque tenuto all'installazione dei sistemi di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia richiesti dal Gestore, pena la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

ARTICOLO 91 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DEGLI SCARICHI

1. Tutte le utenze domestiche ed assimilate nonché quelle industriali che scaricano in pubblica fognatura e si approvvigionano in tutto o in parte di acqua al di fuori del servizio dell'acquedotto pubblico debbono presentare entro il 31 marzo di ogni anno al Gestore una denuncia delle quantità delle acque prelevate dal sistema di approvvigionamento privato diverso dal pubblico acquedotto, nell'anno precedente.
2. La denuncia di cui al comma precedente è redatta su appositi modelli in distribuzione presso il Gestore. Il gestore, in qualsiasi momento, può effettuare i controlli su quanto denunciato.
3. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 2, alle utenze industriali dotate di misuratori di portata delle acque scaricate (in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento), la tariffa di fognatura e depurazione è applicata ai quantitativi annui da questo registrati, anche ai fini di quanto previsto all'art. 155 comma 6 del D.lgs. 152/06.
4. In caso di mancata o infedele dichiarazione da parte degli utenti dotati di approvvigionamento idrico tramite pozzo privato ad uso domestico, la quantificazione dei volumi di scarico da parte del Gestore avverrà conteggiando un quantitativo di acqua reflua scaricata pari a quello del prelievo da pozzo. Tale quantitativo sarà pari a quanto dichiarato dall'utente se dotato di strumento di misura dei volumi prelevati. La denuncia sarà verificabile da parte del Gestore. In caso di assenza di strumentazione di misura dei volumi prelevati dal pozzo, il quantitativo annuo verrà conteggiato in 73 mc a persona. Nel caso in cui l'Utente sia anche allacciato a pubblico acquedotto, il volume scaricato in fognatura sarà considerato pari alla somma del volume prelevato da pozzo e del volume erogato dall'acquedotto con un minimo di 73 mc all'anno a persona.
5. Per gli scarichi di acque reflue domestiche, il solo parametro da utilizzare nel calcolo del corrispettivo è il volume annuo scaricato, corrispondente al 100% del volume prelevato da acquedotto o approvvigionato autonomamente.
6. In caso di assenza di strumentazione di misura dei volumi prelevati autonomamente da captazione domestica, il quantitativo annuo di acqua reflua scaricata, verrà conteggiato in 73 m³ a persona. Nel caso in cui l'Utente sia anche allacciato a pubblico acquedotto, il volume scaricato in fognatura sarà considerato pari alla somma del volume prelevato da approvvigionamento idrico autonomo e del volume erogato dall'acquedotto con un minimo di 73 m³ all'anno a persona.
7. Ogni pozzo, captazione da sorgente o derivazione da acqua superficiale ad uso produttivo, soggetto a concessione demaniale ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., deve, quando la normativa regionale in materia lo prevede, essere dotato di idoneo strumento di misura dell'acqua prelevata. Il Gestore della rete fognaria in cui vengono scaricate le acque reflue può controllare, in qualsiasi momento, il corretto funzionamento di detto strumento.
8. Per gli Utenti industriali dotati di approvvigionamento autonomo come sopra definito e senza l'obbligo di installazione dello strumento di misura dell'acqua prelevata, in base alla normativa in materia, il Gestore, se lo ritiene opportuno, in alternativa al misuratore allo scarico in fognatura, previsto dal presente regolamento, potrà fare installare a cura e spese dell'utente uno strumento di misura al prelievo.

CAPO XVI CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DELLE QUANTITÀ DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE NELLE PUBBLICHE FOGNATURE

ARTICOLO 92 - QUALIFICAZIONE DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1. Nell'ambito dell'organizzazione del personale del Gestore agli addetti che effettuano le attività ispettive previste dagli artt. 101, 128 e 129 del Decreto Legislativo 152/06 è riconosciuta, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia Giudiziaria ai sensi degli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale (CPP).

ARTICOLO 93 - ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE

1. Le verifiche sulla qualità degli scarichi allacciati alla pubblica rete fognaria sono effettuate in esecuzione di apposito programma, ferma restando la possibilità di altre ed ulteriori verifiche urgenti effettuabili in qualsiasi momento e/o circostanza.
2. Il programma di controllo viene formulato tenendo conto dell'indice di pericolosità e/o dei volumi delle acque scaricate e/o della variabilità dei dati controllati.
3. Sono possibili controlli periodici per accertare specificatamente i volumi scaricati.
4. Quando gli insediamenti sono dotati di prelievi idrici autonomi, le verifiche possono essere estese anche ai sistemi di misurazione.
5. I titolari degli scarichi sono tenuti a facilitare, in ogni modo possibile, le operazioni di controllo della quantità e della qualità dell'acqua prelevata e di quella scaricata, nonché della funzionalità delle reti fognarie interne alla proprietà, con riferimento alla domanda presentata.

ARTICOLO 94 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI

1. Il personale del Gestore incaricato del controllo deve sempre qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento (o documento analogo), chiedendo immediatamente l'assistenza del titolare dello scarico (o di persona da esso incaricata) per poter accedere all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione delle acque reflue in pubblica fognatura.
2. Al personale incaricato del controllo dovrà essere consentito immediato accesso al punto di campionamento. In caso di indisponibilità e/o di prolungato ritardo (oltre 10 minuti), il fatto verrà segnalato nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo; fatto salvo quanto previsto dall'art. 137 comma 8 del D.lgs. 152/06.
3. Per tutta la durata della verifica, il titolare dello scarico (o la persona da questo incaricata) non deve mutare le condizioni operative ordinarie che danno luogo alla formazione degli scarichi.
4. Dopo aver preso visione dell'esistenza (o meno) di scarichi in corso e dopo aver effettuato l'eventuale campionamento, l'incaricato del Gestore potrà procedere alla verifica dei flussi interni e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua; compilerà quindi il relativo verbale (in triplice copia), sul quale il titolare dello scarico potrà riportare le proprie dichiarazioni.
5. Copia del verbale, sottoscritto dai presenti al prelievo, viene rilasciata al titolare o suo delegato dello scarico ispezionato.

ARTICOLO 95 - PRELIEVO DI CAMPIONI

1. I campionamenti vengono di norma effettuati secondo le modalità di prelievo definite dal punto 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06.
2. La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni.
3. Sul medesimo verbale deve altresì risultare la motivazione della scelta della tipologia di campionamento da parte dei prelevatori e le metodologie di conservazione, la data, l'ora e il luogo di apertura dei campioni e di analisi, al fine di consentire la presenza dell'utente alle predette operazioni.
4. Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto e/o di deposito e/o di analisi sarà riportato su specifico rapporto.

ARTICOLO 96 - CONTRATTO DI UTENZA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE

1. Il contratto di utenza deve essere sottoscritto dai titolari di scarichi di acque reflue domestiche e/o industriali e/o di prima pioggia che intendono avvalersi del servizio di fognatura e depurazione offerto dal Gestore.
2. Nel caso in cui l'Utente domestico del servizio di fognatura e depurazione usufruisca anche del servizio di acquedotto, il contratto tra Utente e Gestore dovrà essere unico. Nel caso in cui i servizi di acquedotto e fognatura-depurazione siano effettuati da due Gestori diversi, il contratto unico di utenza è sottoscritto con il Gestore del servizio di acquedotto, il quale sarà il solo interlocutore dell'Utente.
3. L'autorizzazione allo scarico, nei casi in cui è prevista dalla vigente legislazione o dal presente Regolamento, è atto propedeutico obbligatorio alla stipula del contratto di utenza, il quale decade automaticamente nel caso di revoca o mancato rinnovo dell'autorizzazione stessa.
4. Il contratto può essere risolto nei casi e con le modalità di seguito previste:
 - a) per comprovate motivazioni tecniche e/o di interesse generale, potrà revocare il contratto di utenza, previa autorizzazione dell'Autorità d'Ambito e comunicazione scritta all'Utente almeno trenta giorni prima della data di chiusura dell'utenza. Il presente punto non è applicabile alle utenze domestiche.
 - b) nel caso di cessazione di godimento dell'immobile derivante da fallimento o da vendita giudiziaria. Restano salvi i diritti del Gestore per gli eventuali crediti rimasti inevasi (art. 74 del R.D. 16.3.1942, n. 267).
 - c) in ogni caso di non osservanza delle norme contenute nel contratto stesso e/o di violazione della normativa vigente.
5. Nell'atto autorizzativo e/o nel contratto di utenza sono indicati i limiti di accettabilità non superabili nonché le condizioni tecniche e gestionali inderogabili.
6. Nel contratto di utenza sono altresì specificate le condizioni che regolano i rapporti tra il Gestore e gli Utenti del servizio.

ARTICOLO 97 - CONTRATTI PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI

1. Per tutti i casi non previsti dal presente Regolamento, prima di procedere al conferimento dei rifiuti presso gli impianti di depurazione, l'Utente dovrà preliminarmente stipulare con il Gestore apposito contratto, nel quale dovranno risultare i seguenti elementi:
 - a) Inizio e durata del contratto;
 - b) Parametri di tariffazione;
 - c) Canoni ed altri oneri;
 - d) Importo della cauzione e/o di altre garanzie;
 - e) Prescrizioni varie (eventuali limiti della quantità e/o dell'orario di scarico, ecc...).

ARTICOLO 98 - INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO

1. Nel caso di scarichi delle acque reflue domestiche il contratto di utenza è a tempo indeterminato e costituisce titolo di abilitazione all'utilizzazione del recapito, fatto salvo che l'allacciamento rispetti le norme tecniche contenute nel presente regolamento.
2. Il Contratto di Utenza ha decorrenza dalla data di stipula e, fatto salvo quanto previsto per le utenze domestiche dal comma precedente, ha durata pari all'autorizzazione allo scarico o al conferimento (salvo disdetta anticipata da parte dell'Utente).
3. L'eventuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico o al conferimento non comporta la conseguente sospensione automatica della validità del contratto.
4. L'eventuale revoca dell'autorizzazione allo scarico o al conferimento comporta invece anche la decadenza del contratto di utenza.

ARTICOLO 99 - TARIFFE PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE

1. Le tariffe applicate agli scarichi sono determinate in modo che ciascun utente contribuisca alla copertura del costo del servizio in modo proporzionale alla quantità e alla qualità dell'acqua effettivamente scaricata/trattata presso gli impianti del Gestore.
2. La determinazione della tariffa applicata agli utenti domestici e assimilati, della tariffa applicata agli utenti industriali delle tariffe per l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio in pubblica rete fognaria da parte degli utenti titolari delle attività elencate all' Articolo "Scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne" le modalità di fatturazione, i pagamenti è calcolata contestualmente alla fatturazione dei consumi idrici.

ARTICOLO 100 - PARAMETRI TARIFFARI

1. Sono parametri tariffari da usare nel calcolo del canone degli scarichi di acque reflue industriali quelli contenuti nelle deliberazione delle tariffe annuali in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche, il solo parametro da utilizzare nel calcolo del corrispettivo è il volume annuo scaricato, corrispondente al 100% del volume prelevato da acquedotto o approvvigionato autonomamente, come determinato in base all' Articolo "Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi".
3. Per il conferimento dei rifiuti, per l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio in pubblica rete fognaria da parte degli utenti titolari delle attività elencate all' Articolo "Scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne" , i parametri tariffari sono quelli previsti per le acque reflue.

ARTICOLO 101 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA

1. Agli Utenti che sono allacciati all'acquedotto pubblico l'addebito dei costi dello scarico in fognatura e della depurazione è effettuato nella bolletta/fattura di consumo dell'acqua emessa dal Gestore dell'acquedotto.
2. Agli Utenti Domestici, che hanno un approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito dei costi dello scarico in fognatura e della depurazione è effettuato con apposita fattura emessa dal Gestore, applicando le tariffe approvate dal Gestore.
3. Agli Utenti soggetti ad autorizzazione allo scarico, saranno addebitati i relativi oneri con apposite fatture emesse sulla base della denuncia annuale presentata a termini del precedente Articolo "Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi" e degli accertamenti eventualmente eseguiti dal Gestore.

ARTICOLO 102 - SPESE DI ISTRUTTORIA

1. Per ottenere l'autorizzazione allo scarico, ogni titolare di scarichi di acque reflue industriali è tenuto a versare al Gestore le spese di istruttoria pari al 10 % del corrispettivo annuo presunto (da un minimo di 120 € ad un massimo di 500 €), calcolato in base ai volumi, alla qualità dello scarico e alla tariffa vigente al momento della richiesta; competono al richiedente anche le somme eventualmente dovute all'A.R.P.A. e/o ad altri Enti per il rilascio del relativo parere preventivo.
2. Le autorizzazioni allo scarico rilasciate da parte del Gestore ai titolari di scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura sono soggette al versamento delle spese di istruttoria di 120 €
3. I semplici rinnovi delle autorizzazioni agli scarichi che non sono variati nel tempo, sono soggetti al versamento delle spese di istruttoria di 120 €.

ARTICOLO 103 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Prima della stipula del contratto di utenza, ogni Utente che effettua scarichi industriali è tenuto a depositare presso il Gestore una cauzione a garanzia della copertura di eventuali danni derivanti dal mancato rispetto del presente regolamento e/o del contratto di Utenza .
2. L'importo del deposito cauzionale è pari ad una percentuale del corrispettivo annuo, calcolato in base ai dati accertati in fase di istruttoria, secondo la tariffa vigente al momento della stipula. Tale percentuale è inversamente proporzionale al volume annuo scaricato secondo la suddivisione seguente:

VOLUME ANNUO SCARICATO**PERCENTUALE DEL CORRISPETTIVO ANNUO****m³**

fino a 1.000	30
da 1.001 a 50.000	20
da 50.001 a 250.000	15
oltre 250.000	10

3. Il deposito cauzionale sarà corrisposto mediante versamento o con polizza fidejussoria, dovrà essere immediatamente integrato dall'Utente nel caso di utilizzo e sarà infruttifero di interessi.
4. Per i conferimenti di rifiuti, l'importo del deposito cauzionale viene fissato contrattualmente, tenendo conto della quantità, della qualità e della frequenza dei conferimenti stessi.
5. Il deposito cauzionale (o la garanzia fidejussoria) viene restituito al termine del rapporto contrattuale, previa verifica del puntuale adempimento di tutti gli obblighi previsti a carico dell'Utente.
6. Anche la revisione dell'autorizzazione e/o del contratto di utenza è soggetta all'aggiornamento dell'importo del deposito cauzionale.

CAPO XIX PENALITÀ E SANZIONI

ARTICOLO 104 - SOSPENSIONE E/O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO RELATIVAMENTE AI REFLUI INDUSTRIALI

1. Sono possibili cause di sospensione o revoca dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali:
 - a) il mancato rispetto dei limiti di accettabilità da parte dell'Utente;
 - b) le immissioni vietate e/o che possono comportare danni alle infrastrutture fognarie e/o di depurazione del Gestore;
 - c) la mancata osservanza di prescrizioni tecniche impartite per iscritto, anche successivamente all'autorizzazione;
 - d) l'inadeguata gestione degli impianti di pre-trattamento e dell'allacciamento.
2. L'autorizzazione decade di diritto in caso di cessazione dello scarico e/o dell'attività dell'insediamento produttivo, che deve essere comunicato formalmente al gestore pena l'incasso della cauzione.
3. Fatta salva l'applicazione delle penalità previste dall'Allegato B - Sanzioni per superamento dei limiti autorizzati per gli scarichi industriali la mancata osservanza da parte dell'Utente delle norme del presente regolamento e delle clausole dell'autorizzazione e/o del contratto di utenza o la messa in atto di azioni che comportino danno alle installazioni o all'esercizio, danno diritto al Gestore, di sospendere la ricezione dello scarico, oltre al rimborso dell'eventuale danno cagionato.
4. Qualora l'Utente non assolva all'obbligo del risarcimento danni previsto dal precedente comma entro sessanta giorni dalla notifica o non adempia alle prescrizioni conseguenti all'infrazione, sia recidivo, ovvero vengano a mancare i presupposti per il rilascio della stessa autorizzazione, il Gestore potrà intercettare definitivamente lo scarico, con relativo addebito dei costi, e revocare l'autorizzazione rilasciata.
5. Ferme le sanzioni previste dall'allegato A " Tariffario dei servizi accessori e delle indennità" al presente regolamento, fermo restando l'obbligo di provvedere all'immediata regolarizzazione della situazione.
6. Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chiunque costruisca l'allacciamento in modo non conforme alle norme tecniche impartite dall'Ufficio tecnico comunale.
7. La sanzione viene determinata con i criteri previsti dall'art. 11 della legge 689/81

ARTICOLO 105 - SCARICHI VIETATI

1. Non possono essere immesse nella pubblica fognatura sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti così come specificati all'art. 186 comma 1 del d.lgs. 152/06, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte o gli impianti della pubblica fognatura.
2. Per gli scarichi provenienti dai laboratori orafi è fatto divieto di convogliare in fognatura le sospensioni utilizzate per i modelli, essendo costituite da Sali di Calcio che possono solidificare nei condotti fognari ostruendo gli stessi.
3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi domestici ed assimilabili, trattati mediante l'installazione di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari, che ne riducano la massa in particelle sottili. Tale installazione deve essere preventivamente autorizzata dal Gestore che effettua la verifica tecnica degli impianti di depurazione e delle reti fognarie al fine della ammissione dello scarico in fognatura.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dal d.lgs. 152/06, il superamento dei parametri contrattuali comporta l'applicazione dei provvedimenti indicati nell'"Allegato B - Sanzioni per superamento dei limiti autorizzati per gli scarichi industriali".
5. Per quanto concerne i reflui industriali, l'eventuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico, applicata ove l'interessato non abbia provveduto al ripristino delle condizioni originarie di scarico, sarà vigente sino a quando il Gestore, viste le nuove condizioni operative adottate dal soggetto per adeguare i propri scarichi all'autorizzazione rilasciata, non ripristinerà nel suo effetto l'atto autorizzativo.
6. Durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione allo scarico e/o a seguito di revoca della medesima, non devono essere effettuati scarichi di acque reflue nella pubblica rete fognaria, pena l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 133 e 137 del d.lgs. 152/06.
7. Nelle fognature private collegate con la pubblica fognatura non possono essere convogliati altri scarichi di terzi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento

ARTICOLO 106 - CONFERIMENTI VIETATI

1. Fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti a carico dell'Utente, il conferimento di rifiuti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate ed autorizzate comporta la sospensione dell'autorizzazione al conferimento oltre al rimborso dell'eventuale danno cagionato.

2. La sospensione sarà vigente sino a quando il Gestore, viste le nuove condizioni operative adottate dal soggetto per adeguare i propri conferimenti all'autorizzazione rilasciata, non ripristinerà nel suo effetto l'atto autorizzativo
3. Durante tutto il periodo di sospensione dell'autorizzazione non possono essere effettuati conferimenti.
4. Un ulteriore conferimento di rifiuti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate ed autorizzate comporterà la revoca dell'autorizzazione oltre al rimborso dell'eventuale danno cagionato.
5. Qualora si verificano eventi accidentali che possono comportare l'immissione nella fognatura comunale di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformi alle disposizioni del presente regolamento, è fatto obbligo al responsabile dell'evento di darne immediata comunicazione al Gestore e di adottare tutte le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e per limitare i danni alla fognatura, nonché all'impianto di depurazione.
6. Restano in ogni caso sia l'azione per responsabilità penale sia l'azione per risarcimento che il Gestore riterrà di promuovere in correlazione a fatti lesivi aventi incidenza sulle fognature e sull'impianto di depurazione

CAPO XX - ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO

ARTICOLO 107 - ART. 72 - ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI ESISTENTI

1. Il presente Regolamento abroga tutte le norme regolamentari incompatibili in materia emanate precedentemente, è obbligatorio ed efficace nei confronti di chiunque, salve le previsioni di cui all'articolo 78.
2. Le disposizioni del presente Regolamento, al pari degli atti derivanti assunti dalla Giunta, costituiscono parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione in essere che s' intende automaticamente adeguato, senza che ne occorra la materiale trascrizione.
3. Tutti coloro i quali non intendano proseguire il rapporto di fornitura, dovranno presentare formale richiesta di disdetta entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento.

ARTICOLO 108 - ART. 73 - ADEGUAMENTO DELLE FORNITURE ESISTENTI E SANZIONI PER L'INADEMPIMENTO

1. Le forniture in essere, prive di regolare contratto e/o con contatore non funzionante o illeggibile dovranno essere adeguate ai sensi del presente regolamento presentando istanza agli Uffici Comunali entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
2. Coloro che non provvedono entro tale termine saranno sottoposti all'applicazione delle presenti disposizioni:
 - a) installazione di contatori ove mancanti o mal funzionanti;
 - b) pagamento di sanzioni amministrative;
 - c) spese di procedura e varie previste per l'erogazione della fornitura;
 - d) distacco della fornitura qualora l'istanza di regolarizzazione o la disdetta non venissero regolarmente presentate, corredata dei documenti comprovanti l'assolvimento degli obblighi sanzionatori e del versamento degli oneri previsti per la presentazione della domanda di somministrazione.
3. Tutti gli utenti che hanno presentato istanza saranno convocati dal preposto Servizio comunale per intervenire anche a mezzo di loro delegati, entro un termine non superiore a 30 giorni dall'invito, presso la sede dell'utenza, al fine di effettuare il sopralluogo con il personale appositamente incaricato.
4. Le soluzioni tecniche per gli allacci alla rete idrica e fognaria ed i relativi costi saranno oggetto di una o più deliberati della Giunta.

ARTICOLO 109 - ART. 74 - RESPONSABILITÀ GESTIONALI E DI VIGILANZA

1. Ai fini della conduzione tecnica amministrativa delle reti e degli impianti, la responsabilità è individuata nell'Ufficio Tecnico; mentre la responsabilità per la gestione contrattuale, gestione del ciclo di fatturazione e dei relativi pagamenti è allocata nell'Area Tributi.
2. Ai fini del presente regolamento, la polizia municipale, o in mancanza di essa le altre forze dell'ordine, svolgeranno autonomamente o su incarico di uno dei settori di cui al comma 1 le funzioni di vigilanza e di

accertamento delle relative violazioni.

3. La Giunta può adottare soluzioni diverse rispetto a quanto indicato nel comma 1.

ARTICOLO 110 - ART. 75 - OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento si applica nel Comune di Capistrano ed è obbligatorio per tutti gli utenti in relazione al Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) ad essi erogato.
2. Esso dovrà essere ritenuto parte integrante di ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione.
3. L'adozione del presente regolamento e le successive eventuali variazioni e/o integrazioni saranno rese note mediante idonei mezzi di comunicazione, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

ARTICOLO 111 - ART. 76 - NORME DI DIRITTO COMUNE

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento ed in quanto non in contrasto con esso sono applicabili le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 112 - ART. 77 – CONTROVERSIE E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è quello di Vibo Valentia. In ogni caso l'utente potrà percorrere qualunque altra via extragiudiziale, secondo la disciplina disposta dalle Autorità di cui all'articolo 1 comma 4.
2. Il servizio di riscossione per il servizio idrico integrato è di esclusiva competenza comunale ed è gestito in forma diretta e/o da soggetto pubblico e/o privato a cui potrà essere affidato tale servizio.
3. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà eventualmente la diversa forma di gestione.

ARTICOLO 113 - ART. 78 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo pretorio.
2. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento, rimangono in vigore le previsioni del Regolamento e della disciplina previgente.
3. Della sua entrata in vigore sarà dato avviso pubblico mediante apposita pubblicità.
4. I vigenti contratti riferiti al servizio idrico integrato sono da ritenersi automaticamente regolati dal presente Regolamento.
5. Ai fini del presente Regolamento, le disposizioni adottate:
 - a) dalle Autorità di cui all'articolo 1 comma 4, ne costituiscono modifica o integrazione;
 - b) dalla Giunta Comunale, costituiscono esplicitazione procedurale ovvero adeguamento necessario ai sensi della precedente lettera a), ovvero esercizio discrezionale del Comune rispetto alle facoltà attribuite dalle preposte Autorità di cui alla lettera a).

ALLEGATO A – Tariffario dei servizi accessori e delle indennità

Attivazione utenza, riattivazione erogazione	Utenza Domestica	€ 25,00/vano
Attivazione utenza, riattivazione erogazione	Utenza non domestica	€ 90,00
Modifiche contrattuali	Utenza domestica e non domestica	€ 25,00
Voltura, voltura eredi	Utenza domestica	€ 25,00
Voltura	Utenza non Domestica	€ 25,00
Deposito Cauzionale	Utenza domestica	Proporzionato al consumo medio
Alienazione dell'immobile – mancata voltura		Euro 75,00
Decesso utente – mancata voltura eredi o mancata cessazione utenza		Euro 75,00
Insistenza di utenze appartenenti a categorie eterogenee		Euro 75,00
Manomissione dei sigilli, manomissione delle condutture esterne e degli apparecchi di misura, manovre sulle valvole di arresto collocate prima del contatore, derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini (quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura), rivendita di acqua;		Euro 250,00
Contatore deteriorato o illeggibile per cause imputabili all'utente finale	Oltre consumo stimato	Euro 75,00
Mancata comunicazione dell'utente di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore	Oltre consumo stimato	Euro 75,00
Sostituzione del contatore senza autorizzazione	Oltre consumo stimato	Euro 300,00
Utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati		Euro 50,00
Prelievo abusivo dell'acqua direttamente dalla rete idrica comunale, prelievo senza sottoscrizione di un contratto	Oltre consumo stimato	Euro 500,00
Allacciamento idrico		Eseguito dall'Utente a proprio carico
Allacciamento fognario		Eseguito dall'Utente a proprio carico
Cauzione o fidejussione per l'allacciamento fognario		Calcolato dall'ufficio competente tenuto conto dell'intervento da realizzare
Sostituzione misuratore per cause imputabili all'Utente		Euro 300,00
Sospensione erogazione per morosità		Euro 100,00

Allegato B Sanzioni per superamento dei limiti autorizzati per gli scarichi industriali

N.	TIPOLOGIA DI SUPERAMENTO	AZIONI CONSEGUENTI	PENALITA' E SANZIONI
1	1° superamento, entro il 25%, di parametri convenzionabili	invito a modificare i parametri contrattuali	costo dell'analisi successiva
2	2° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o più parametri di cui ai punti 1 e/o 4	richiesta di modificare i parametri contrattuali	costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato + 5% del deposito cauzionale
3	3° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o più parametri di cui ai punti 1 e/o 2 e/o 4	modifica d'ufficio dei parametri contrattuali	20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato
4	1° superamento, oltre il 25%, di parametri convenzionabili	richiesta di modificare i parametri contrattuali	costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato + 5% del deposito cauzionale
5	2° superamento, oltre il 25%, di uno o più parametri di cui al punto 4	modifica d'ufficio dei parametri contrattuali	20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato
6	1° superamento, entro il 25%, di parametri derogabili	richiesta di rientrare entro i limiti di accettabilità o di richiedere apposita deroga	costo dell'analisi successiva
7	2° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o più parametri di cui ai punti 6 e/o 9	diffida di sospensione dell'autorizzazione allo scarico	costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato + 5% del deposito cauzionale
8	3° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o più parametri di cui ai punti 6 e/o 7 e/o 9 e/o 10	sospensione dell'autorizzazione allo scarico	20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato
9	1° superamento, oltre il 25%, di parametri derogabili	richiesta di modificare i parametri contrattuali	costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
10	2° superamento consecutivo, oltre il 25%, di uno o più parametri di cui al punto 9	diffida di sospensione dell'autorizzazione allo scarico	20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato + costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
11	3° superamento consecutivo, oltre il 25%, di uno o più parametri di cui ai punti 9 e/o 10	sospensione dell'autorizzazione allo scarico	50% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato
12	1° superamento, entro il 25%, di parametri inderogabili	richiesta di rientrare entro i limiti di accettabilità	costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
13	2° superamento consecutivo di uno o più parametri di cui al punto 12	diffida di sospensione dell'autorizzazione allo scarico	3.000,00 € + costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
14	3° superamento consecutivo di uno o più parametri di cui ai punti 12 e/o 13	sospensione dell'autorizzazione allo scarico	3.000,00 € per ciascun parametro superato (fino ad un massimo di 30.000,00 €)
15	1° superamento, oltre il 25%, di parametri inderogabili	diffida di sospensione dell'autorizzazione allo scarico	3.000,00 € + costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
16	2° superamento consecutivo di uno o più parametri di cui al punto 15	sospensione dell'autorizzazione allo scarico	3.000,00 € per ciascun parametro superato (fino ad un massimo di 30.000,00 €)
17	Mancata o infedele dichiarazione da parte degli utenti industriali dei prelievi idrici autonomi e/o approvvigionamenti da privati	applicazione sanzione ai sensi dell'art. 35 comma 3	500,00 €